



III C O R T E D I A S S I S E  
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. VINCENZO	ROSELLI	PUBBLICO MINISTERO
DOTT.SSA MARIA	MONTELEONE	PUBBLICO MINISTERO
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittore

UDIENZA DEL 25.11.2003

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

\* R O M A \*

ARRINGA

AVV. P.C. MESSINA

AVV. P.C. DE FIGUEIREDO

RINVIO AL 27.11.2003

**PRESIDENTE:** Il Generale Tascio è presente? **AVV.**

**DIF. EQUIZI:** so che c'è l'Avvocato Bartolo e c'è l'Avvocato Nanni, il Generale Tascio, sinceramente mi sembra di non averlo visto.

**PRESIDENTE:** l'Avvocato Bartolo c'è? **AVV. DIF.**

**EQUIZI:** sì. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** va

bene, allora Avvocato Equizi in sostituzione degli altri colleghi. **AVV. DIF. EQUIZI:** ci sono

Presidente, c'è sia l'Avvocato Bartolo che l'Avvocato Nanni. **PRESIDENTE:** e l'Avvocato

Biaggianti? Va be', sostituisce l'Avvocato

Biaggianti allora, quindi anche il Generale

Tascio è presente, l'ha visto lei? **AVV. DIF.**

**EQUIZI:** io non l'ho visto. **PRESIDENTE:** non c'è,

allora mettiamo assente. **VOCI:** (in sottofondo).

**PRESIDENTE:** allora, Avvocato Messina può prendere la parola. **AVV. P.C. MESSINA:** sì. **PRESIDENTE:** si

accomodi qui davanti, scusi. **VOCI:** (in

sottofondo). **PRESIDENTE:** qui, si accomodi qua

davanti. **VOCI:** (in sottofondo).

#### **ARRINGA DELL'AVVOCATO P.C. MESSINA**

**AVV. P.C. MESSINA:** Insigni Presidente...

**PRESIDENTE:** è acceso il microfono scusi? **AVV.**

**P.C. MESSINA:** credo di sì. **PRESIDENTE:** sotto in

basso c'è il pulsante. **VOCI:** (in sottofondo).

**AVV. P.C. MESSINA:** Insigne Presidente, Illustre Consigliere, Signori Giudici, l'Avvocato Francesco Messina del Foro di Marsala, difensore di Parte Civile dei signori Scibilia Antonia, Lupo Mariano, Lupo Enza, Lupo Bartolomeo, Deodato Pasquale, Trento Antonina, Norrito Angela, Norrito Giovanni, sono tutti parenti delle vittime, della strage di Ustica, del 1980, ricordo i nomi, Lupo Francesca, nata l'11 febbraio del '63, deceduta proprio nell'80, il 27 giugno dell'80, Lupo Giovanna, nata il 10 ottobre del '48, Deodato Vincenzo, nato il 27 settembre del '70, Deodato Antonella, nata il 9 aprile del '73, Deodato Giuseppe, nato il 23 settembre del '79, Notorio Guglielmo, nato il 2 luglio del '43. Io sento il peso del mio ruolo anche perché sono anche oltre che il Difensore delle Parti Civili, anche Procuratore Speciale, quindi sento particolarmente il ruolo del mio incarico. Dirò semplicemente poche parole, perché credo non sia utile, non sia neppure utile per voi, risentire le conclusioni delle Parti Civili che mirabilmente sia dall'Avvocato Costantino Marini, sia dall'Avvocato Alessandro Gamberini ed altri, sono state rese alla Corte con grande prestigio e

grande luminosa, chiara evidenza. Quindi, non parlerò sicuramente del drammatico avvenimento che accadde in quella data di oltre venti anni fa, nel cielo di Ustica. Il disastro aereo... trasportava il DC9 "Itavia" che venne abbattuto sui cieli di Ustica, tra l'isola di Ponza e quello di Ustica, ottantuno persone a bordo e trasportava sessantanove adulti e dodici bambini, tre dei quali sono da me rappresentati oggi in nome dei parenti di questi tre bambini. Guglielmo Norrito di anni trentasette, giovane padre di due bambini, Angelica di sei anni e Giovanni di appena nove mesi allora, oggi costituitisi Parti Civili e marito di Antonina Trento, non arriverà mai più a Campobello di Mazara. Francesca Lupo, giovanissima studentessa diciassettenne che accompagnava nel viaggio la propria sorella e i nipotini, tre nipotini, non tornerà più a Castelvetrano da sua madre Scibilia Nela, così come non tornerà più Giovanna Lupo di anni trentadue, madre dei tre piccoli Vincenzo dieci anni, Antonella sette anni e Giuseppe di mesi dieci, nessuno dei suoi zii o parenti li vedrà crescere, giocare, vivere. Chissà se Antonella, la piccola Antonella di sette anni, possedesse

una bambola rossa, probabilmente sì. E chissà se l'avesse portata con se nel viaggio in aereo, chissà se la bambola rossa bruciata su cui si è incentrata l'attenzione dei Periti Tecnici, fosse proprio la bambolina di Antonella o di altra bambina vittima della strage, sarebbe stato più giusto che una bambolina fosse rimasta gioco di bimba e non un reperto da analizzare. Ma è proprio l'analisi di quel giocattolo che prova insieme agli altri importanti elementi peritali di cui non starò a parlare che le schegge ritrovate nel vestitino della bambola rossa, non solo del vestitino della bambola rossa, che è stato repertato fra i relitti della parte anteriore della cabina, che le particelle incombuste di esplosivo che si ritrovano sul reperto, provengono dall'esterno del velivolo. Quindi l'originaria ipotesi del cedimento strutturale dell'aeromobile, dovuta alla sua vetustà, artatamente diffusa quale causa del disastro, provocò verosimilmente soltanto il fallimento della compagnia aerea e contribuì non poco a creare confusione sulle ipotetiche cause originarie, fra le quali si sostenne anche quella della bomba all'interno del velivolo. Ma

l'ipotesi del missile che colpisce l'aereo civile dall'esterno è quella che finalmente viene acclarata dalla Sentenza-Ordinanza del Giudice Istruttore che viene confermata dalle risultanze processuali del presente processo. Presidente mi consentirà, qui credo vi sia una divaricazione brutale. In venti anni di silenzi, in venti anni di storia italiana che è andata avanti imperterrita, vi è stata da una parte, una verità reale, dall'altra una verità processuale. La divaricazione era enorme, era quasi insanabile. Cosa accade. Che la verità reale che è quella che deriva non solo come verità mass-mediatica o cinematografica, ma quella che più conta è quella proprio la verità che è rimasta nel cuore della gente, nella coscienza dei cittadini. La verità reale è venuta fuori quasi subito dopo la strage di Ustica e appartiene al patrimonio della gente, proprio al popolo, quel popolo per il quale e nel cui nome è amministrata la giustizia. Questa verità reale deriva dall'opera incessante del Comitato Vittime della Strage di Ustica, la cui Presidente, Daria Bonfietti, mi corre l'obbligo di ringraziare accuratamente, dalle inchieste giornalistiche, non soltanto del "Corriere della

Sera", ma altre anche su Rai Tre, ricordo due per tutti, Purgatori - Angius, dalla cinematografia, mi spiace dover ricordare un evento cinematografico, però credo che proprio dobbiamo anche ad eventi cinematografici, che hanno comunque fatto parte della storia, certo, della finzione cinematografica italiana, dobbiamo rendere atto all'evento cinematografico di aver dato un contributo a che questi eventi forti, grandi eventi della nostra storia italiana, non siano stati dimenticati, quindi a tenere viva l'attenzione sui grandi eventi e temi sociali. Questa la verità reale da un lato, dall'altro lato la verità processuale, noi sappiamo bene, siamo operatori di diritto, sappiamo bene quanto è difficile fare in modo tale che oltre che al patrimonio della gente, questa verità reale, pervenga al patrimonio processuale. Però vi è un elemento di congiunzione, fortissimo, splendido per certi versi, che è un punto di unione, un documento processuale di altissimo valore, tecnico-giuridico, ed è la Sentenza-Ordinanza del Giudice Istruttore che nel 1999, arriva, perviene, finalmente a delineare processualmente ciò che è stata fino a quel momento la verità

reale, quella che era nel cuore della gente. E allora questa oggi, Presidente, Insigne Presidente, Signor Consigliere, Signori Giudici è l'occasione processuale più utile per affermare la verità e la giustizia e credo che sia un'occasione preziosa, importante, non soltanto per l'elemento per l'occasione processuale che già in se tecnicamente dimostra, ma anche perché dopo venti anni, di silenzi, adesso, finalmente ci sarà un atto di giustizia, una sentenza che possa imprograstinabilmente decidere il processo con un atto di giustizia. Presidente io non dico null'altro, perché dovrei ulteriormente trattare di questioni tecniche e mi esimo, perché l'hanno fatto altri, molto meglio di me, io dico semplicemente che già dal punto di vista tecnico, la mirabile perizia tecnica degli Ingegneri Algostino, Pent, Vadacchino del 19 marzo '99, risolve qualunque dubbio sulle cause dell'abbattimento del DC9 "Itavia" con forte rigore logico e scientifico perviene a delle conclusioni in linea con ciò che aveva già indicato il Giudice Istruttore nella monumentale Ordinanza-Sentenza di cui ho già parlato, quindi a questo punto lo scenario del missile e quindi



in pratica la causa dell'abbattimento tramite un missile che viene dall'esterno dell'aeromobile, credo che non possono esserci dubbi sul fatto che praticamente i segni di un'esplosione che ha interessato il DC9 sono tanto precisi e di origine così diversa da imporre di credere che un fenomeno esplosivo ha interessato il DC9, una esplosione nei pressi dell'aereo, questo lo dicono i Periti a pagina cinquantadue. E allora la causa, la battaglia aerea, non sto a ricordarla, mi limito a dire che ormai tutto ciò è acclarato, mi limito a dire che oramai null'altro dubbio credo possa esserci e nulla da dire, in fondo neppure sulla strana coincidenza del ritrovamento del Mig Libico sulla Sila dopo appena ventidue giorni dall'abbattimento del DC9. Certamente la Difesa Aerea della nostra Aeronautica non potrà essere che rammaricata dalla circostanza che nel giugno dell'80 viene bucata, questa Difesa Aerea, da un bel mucchio di aerei da Caccia che combattono fra l'isola di Ponza e Ustica e a luglio dello stesso anno, viene bucata di nuovo da un Caccia Mig Libico nemico, che arriva sin sulla Calabria, sulla Sila. Che stranezza, che coincidenza. E allora

Presidente, concludo dicendo che in conseguenza le risultanze processuali che nonostante le enormi difficoltà dovute alla lunghezza del processo, alla complessità delle questioni tecniche trattate, al numero dei testimoni escussi, hanno offerto un quadro probatorio sufficientemente e penalmente rilevante a carico degli imputati, ritenuti gli elementi probatori affluiti al dibattimento di importanza decisiva ai fini di una valutazione di addebitabilità delle condotte illecite agli stessi imputati contestati. Considerati i significativi esiti dell'imponente attività istruttoria condensati nella monumentale Sentenza-Ordinanza del Giudice Istruttore, che dovrà rappresentare fondamentale elemento di valutazione conclusiva e di indispensabile apporto alle complessive risultanze processuali acquisite, chiedo che l'Eccellentissima Corte di Assise di Roma, dichiari la penale responsabilità degli imputati Bartolucci Lamberto, Ferri Franco, Melillo Corrado e Tascio Zeno, in ordine ai reati loro ascritti in rubrica e di conseguenza condannarli alle pene di legge prevista, con la contestuale condanna al risarcimento dei danni, che vengono

sin d'ora indicati per le rispettive posizioni, per iscritto, stante l'espressa dichiarazione sottoscritta il 28 settembre 2000 a margine di ogni singolo atto costitutivo delle Parti Civili dal sottoscritto Procuratore Speciale, si chiede altresì che l'Eccellentissima Corte, voglia dichiarare la solidale responsabilità nel ristoro dei danni, del responsabile civile identificato nel Ministero della Difesa nella persona del Ministro pro-tempore, ritualmente citato nel presente giudizio dalle altre Parti Civili costituite. Stante il lunghissimo tempo trascorso dei fatti e al dispendio economico cui si sono sottoposte le Parti Civili per il lungo processo penale, in considerazione dell'eventuale ricorso ad ulteriori gradi di giudizio, si chiede che venga disposta Sentenza alla liquidazione di una somma a titolo di provvisionale, provvisoriamente esecutiva, come meglio di seguito per iscritto indicata per le rispettive posizioni. Si richiede altresì la condanna al rimborso delle spese, competenze e onorari per l'attività professionalmente svolta dalla Difesa della Parti Civili, così come indicata da separata e allegata notula spese, in queste conclusioni che in

duplice copia, Presidente, mi permetto di produrle alla Vostra Signoria, grazie!

**PRESIDENTE:** grazie a lei. **VOCI:** (in sottofondo).

**PRESIDENTE:** prego!

**ARRINGA DELL'AVVOCATO P.C. DE FIGUEIREDO**

**AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** Signor Presidente, Signor Giudice a Latere e Signori... **PRESIDENTE:** mi scusi, se interrompo, forse è il caso che quei volumi, possono essere utilizzati per alzare...

**AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** non lo so, guardi io sto... così sto benissimo. **PRESIDENTE:** sì, sì,

no, non so ecco, se eventualmente la voce non arrivasse molto... **AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** non

so, se mi dicono... **PRESIDENTE:** appunto, intanto... **AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** ...se così va

bene, va bene anche per me. **PRESIDENTE:** sì, sì, così per ora va benissimo. **AVV. P.C. DE**

**FIGUEIREDO:** anche perché sono parecchio più basso del collega che mi ha preceduto. **PRESIDENTE:** va

bene, prego! **AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** Signor Presidente, Signor Giudice a Latere, Signori Giudici Popolari, io non credo ai teoremi. Sono un Avvocato, l'Avvocato ha come sua funzione primaria, la Difesa, sono, mi sento Avvocato, sono credente e quindi penso che una Corte

composta da esseri umani non possa e non possa pretendere di accertare la verità assoluta. La Corte ha... qualunque Corte di giustizia ha però il compito e il dovere di accertare con la massima precisione la verità processuale, senza partire da teoremi. E i teoremi possono essere positivi o negativi. Partire da una presupposizione di colpevolezza o da una presupposizione di innocenza, al di là, dico questo, di quello che è il principio costituzionale della presunzione di innocenza, la verità processuale. Quindi, quella che a tutti e in particolare a Voi risulta dai documenti e dalle carte che costituiscono il materiale su cui Voi, dovete pronunciarvi. Questo è un processo in parte indiziario. Questo comporta l'utilizzo dei criteri giuridici che vi sono stati ricordati dal collega che mi ha preceduto, dall'Avvocato dello Stato Ventrella, relativamente alla cosiddetta prova indiretta, poi ci sono delle prove dirette. Oramai è un mese che stiamo ascoltando la elencazione puntuale di questo materiale, quindi è del tutto inutile che io stia a ripetere ciò che mirabilmente e con diverse... con diversi tipi di scansioni sono state fatte da tutti i

colleghi che mi hanno preceduto, con arringhe che non sono staccate e non possono essere considerate staccate le une dalle altre, ma devono essere considerate come un tutt'unico ad incastro. Io svolgerò la mia arringa, osservando i fatti di questo processo da un punto di vista particolare, lo dico subito. E cioè quello dei doveri, incombenti ai quattro Ufficiali qui imputati, non solo in forza della normativa ordinaria, il codice penale per intenderci, prima di ogni altra, ma soprattutto della speciale normativa di settore, riguardante le Forze Armate e naturalmente il codice penale militare di pace. Una esposizione, la mia che avrà come oggetto e filo conduttore, quindi e soprattutto leggi e regolamenti e che io cercherò di rendere chiara, soprattutto chiari, soprattutto ai Signori Giudici popolari, attesa la particolare specificità di questa normativa. Naturalmente i Signori Giudici popolari a cui richiedo e richiederò più volte del che mi scuso, ma questo è un processo particolarmente importante, a cui chiedo e chiederò più volte la loro attenzione lì dove, a mio avviso, riterrò che questa attenzione sia necessaria in modo particolare, potranno poi

ricorrere alla scienza ed esperienza dei Signori Magistrati togati. Spero che queste mie... questi miei ragionamenti siano chiari, perché sono o ritengo che essi siano importanti per capire in modo non equivoco quelle che saranno le mie conclusioni, le conclusioni del rappresentante in questo processo del Governo. Intanto una premessa. Nel ragionare tra più interlocutori, si parte sempre, se c'è un colloquio e questo tra Avvocato e Corte è un colloquio, da punti iniziali che normalmente si chiamano presupposti. Se il ragionamento è una serie di concatenazioni logiche conseguenti senza errori o senza salti logici, da un presupposto o da più presupposti certi e condivisi dagli interlocutori, allora non può che arriversi ad una conclusione, anch'essa condivisa, a meno che qualcuno degli interlocutori non condivida qualche passaggio. Io cercherò di basare il mio ragionamento fondamentalmente sul buon senso e la logica, perché qualunque cosa si possa dire, dietro il diritto normalmente c'è buon senso e logica da sempre, maestri del buon senso e della logica sono stati i romani che hanno costruito un corpo di norme che hanno ancora validi principi, che

hanno ancora validità, soprattutto perché basati sul buon senso e sulla logica. E devo fare alcune precisazioni, perché questo... perché questo è un processo indiziario e che richiede la massima attenzione anche alle sfumature. La prima precisazione. I quattro imputati sono tutti Ufficiali che nel 1980 erano in servizio attivo nella Aeronautica Militare con una anzianità di servizio che si aggirava intorno ai quarant'anni per il Capo di Stato Maggiore, per il Sottocapo di Stato Maggiore e all'incirca trenta anni o venticinque anni per il Capo del Secondo Reparto e il Capo del Terzo Reparto. L'imputazione è di violazione in concorso tra loro degli artt. 289, codice penale e attenzione, 77 codice penale militare di pace. Testualmente e riporto la parte che interessa ai fini di questa mia discussione, l'imputazione è la seguente, imputati del delitto di cui agli artt. 289 codice penale e 77 codice penale militare di pace, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, impedivano l'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica, eccetera eccetera, questa imputazione in realtà non è errata, ma è imprecisamente formulata o che



è lo stesso, questa imputazione è imprecisamente formulata pur non essendo errata e avrebbe dovuto essere: imputati del delitto di cui agli artt. 81 e 110 e 77 primo comma, codice penale militare di pace in relazione all'art. 289 codice penale, eccetera eccetera. E' importante leggere le due norme, l'art. 77 del codice penale militare di pace che è una cosa che ricorderò più tardi, è una cosa che ricorderò più tardi, si trova nel libro secondo titolo primo del codice penale militare di pace, titolo primo intitolato dei reati contro la fedeltà e la difesa militare, così recita: "il militare che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, preveduto dagli artt. - e c'è una lunga serie di articoli - tra cui 289, allora il militare che commette il delitto contro la personalità dello Stato preveduto dall'art. 289 del codice penale è punito a norma delle corrispondenti rispondenti disposizioni dello codice. L'art. 289 richiamato, richiamato testualmente dall'art. 77 così recita, salto le parti che a noi non interessano, è punito con la reclusione - eccetera eccetera - qualora non si tratti di un più grave delitto - attenzione a questa incidentale - chiunque

commette un fatto diretto ad impedire tutto o in parte, anche temporaneamente al Governo, l'esercizio delle attribuzioni". Al Governo l'esercizio delle attribuzioni, il militare che compie questo fatto previsto dall'art. 289, come si vede, il reato contestato non è, non è l'attentato agli organi costituzionali, bensì l'alto tradimento di cui all'art. 77 del codice penale militare di pace, precisando, precisando che il delitto di cui all'art. 77 e quindi l'alto tradimento rilevante ai fini dell'art. 77 è quello che si realizza e per l'imputazione si sarebbe realizzato con la commissione del fatto di reato descritto nell'art. 289. E' quindi evidente la prevalenza dell'art. 77 sull'art. 289, non fosse altro perché la sanzione è molto più grave, ben un terzo in più di quella prevista dal reato comune e vedremo poi che senso ha, la dizione di reato comune, seconda precisazione, perché è fondamentale capire che è l'art. 77, che è l'art. 77 a dominare la scena, perché l'art. 77 è diretto ad un mondo particolarissimo, un mondo che quindi è necessario conoscere. Quanto meno nell'insieme delle regole che lo governano e che proprio per questo non possono essere trascurate,

allorché si deve decidere, art. 77 se c'è o non c'è il delitto di alto tradimento. Regole speciali derivanti non solo da regole speciali, cioè da leggi speciali perché fatte esclusivamente per i militari ed alcune, si noti, solo per gli Ufficiali, ma anche queste regole speciali fatte da usi, costumi, modi di pensare e di sentire che sono anche essi speciali e che dai militari, da tutti i militari, soprattutto di carriera o in servizio permanente effettivo per usare la dizione esatta, sono considerate come leggi e come penso tutti loro sappiano, questo è comune agli appartenenti a tutte le Forze Armate del mondo, a questo mondo è diretto l'art. 77 del codice penale militare di pace, quindi questo mondo dobbiamo, dobbiamo tenere presente. Il materiale probatorio, come ho detto, a Vostra disposizione e i metodi per la sua valutazione, la logica giuridica con la quale ad ordinarlo sono stati tutti abbondantemente esposti dai colleghi che mi hanno preceduto, quindi come ho detto, non ripeterò, non rifarò un'analisi dettagliata del materiale probatorio se non in misura ridottissima e soltanto in quanto ciò sia necessario per capire cosa è alle basi delle tesi

di questa Parte Civile. Parte Civile che rappresenta il Governo della Repubblica, non il Governo del 1980 o il Governo attuale, questa Parte Civile rappresenta il Governo come istituzione posta nella Costituzione, istituzione alla quale secondo l'imputazione sarebbe stato impedito di esercitare le sue attribuzioni nella vicenda di Ustica in diretta conseguenza del comportamento tenuto dai quattro Ufficiali oggi imputati, art. 77 codice penale militare di pace. La terza precisazione, vorrei proporvi non uno schema, perché io non posso che esporre la mia tesi e quindi non posso, penso utile esporvi lo schema nel quale nel caso di specie dovrebbe essere contenuto a rigore di logica l'argomentare giuridico, se l'art. 289 che noi non dobbiamo dimenticare, perché l'art. 289, e dirò poi che cosa avviene di questo articolo a causa del richiamo con l'art. 77, l'art 289 ci disegna il fatto di reato, cioè il fatto che se si verifica porta al riconoscimento di un reato che se è solo l'art. 289 è l'attentato agli organi costituzionali, se c'è l'art. 77 e come nel caso di specie è l'art. 77 e vedremo perché, è l'alto tradimento. Allora se l'art. 289 disegna il

fatto, considerato il caso di specie Ustica è quello che ne è seguito, anzi, precisiamo, quello che ne è seguito, perché qui non stiamo e non dobbiamo e non possiamo parlare dell'evento "Strage di Ustica", ma di ciò che ne è seguito, significa se abbiamo presente l'art. 289 che l'impedimento al Governo a svolgere le proprie funzioni, coincide o è coinciso con il non fornire al Governo notizie note in modo veritiero o con il fornire notizie false. E allora credo che lo schema da seguire sia questo, c'era la notizia e vedremo che senso dovrebbe darsi a questa parola; secondo, la notizia se c'era è arrivata o era in possesso dei quattro imputati? Terza domanda: i quattro imputati avevano il dovere di passarla quella notizia? I quattro imputati, ultimo punto, hanno violato questo dovere? Credo che la logica giuridica oltre che il buon senso e la logica normale ci imponga di seguire questo schema. Quarta precisazione: quali, sempre con l'occhio al 289, funzioni o attribuzioni proprie, aveva il Governo da poter svolgere nel caso di Ustica? Attenzione, da poter svolgere nel caso di Ustica nella realtà che si mostrava nel periodo successivo al suo

verificarsi, nella incertezza quindi delle cause della strage. Secondo me grosso modo erano due le ipotesi di attribuzioni praticabili con un concreto attivarsi del Governo. Innanzi tutto iniziative a livello internazionale per ottenere informazioni o la possibilità di proseguire adeguate, opportune accurate indagini, la seconda possibilità che non è alternativa o che non era alternativa alla prima o che poteva essere contemporanea o successiva, era se di Governo della Repubblica Italiana si parla e cioè di una Nazione con una sua dignità. L'altra iniziativa o l'altro tipo di iniziative praticabili a scelta del Governo e nella pienezza dei suoi poteri politici, nella pienezza della sua responsabilità politica di fronte al Paese era di adottare iniziative diplomatiche formali, costituite o da proteste o da adozioni di atti di ritorsione, altrimenti non si ha un Governo, non si ha una Nazione, non si ha dignità. Quinta precisazione, abbiamo detto che al centro punto di partenza c'è la notizia, per dirla sinteticamente la notizia da passare al Governo ma che cos'era, cosa dobbiamo intendere per notizia, perché se non ci intendiamo su questo punto di partenza non ci

possiamo intendere su nulla, allora naturalmente dirò cosa intendo io per notizie in questo caso, ritengo che sia semplice, è notizia o era notizia tutto ciò che poteva formare oggetto di esame valutativo da parte prima degli imputati e poi del Governo per capire cosa era successo. Esame valutativo e quindi una serie di elementi che si presentano al cervello di qualcuno e sui quali questo cervello si mette a funzionare, si spera almeno, comunque astrattamente su quella notizia, su quei dati un cervello si mette a funzionare per valutare quegli elementi. Ma quali erano le componenti della notizia, perché altrimenti è un discorso astratto, sicuramente da un lato c'erano i dati obiettivi e certi, sia su ciò che era, attenzione, positivamente noto, sia su ciò che si poteva fondatamente escludere con certezza, dall'altro i dati che entrava a far parte della notizia attesi i rispettivi e collegati livelli di responsabilità del Ministro da un lato e del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dall'altra, tutto ciò che poteva dare luogo sulla base di logica, ragionevolezza e attenzione, perché è un altro elemento importante, acquisita esperienza professionale in relazione alla

formulazione di ipotesi possibili e rilevanti, possibili e rilevanti, è importante irrilevante, è importante che l'ipotesi che il cervello può elaborare o che a volte elabora in automatico, vedo qualche cosa tac e subito il mio cervello mi dà la formulazione di una ipotesi. Ipotesi possibili e rilevanti, ai fini informativi e decisionali di ciascuno dell'ambito delle sue conseguenze. Quindi per notizia, anzi, per notizia certa poteva e può intendersi non già la notizia rivelatrice di una verità assoluta, ma anche la notizia, attenzione rivestita dall'imprimatur della avvenuta previa valutazione professionale compiuta da quei professionisti che avevano altissima qualificazione professionale e attenzione a questo dato assoluta, assoluta affidabilità, solo sulla base di siffatte notizie certamente il Ministro ed il Governo erano in grado di svolgere le loro attribuzioni, le loro funzioni istituzionali, senza di questa notizia così come l'ho descritta, secondo la mia opinione, Ministro e Governo erano paralizzati e impediti dall'assumere decisioni. Quindi l'impedimento, eccolo, ha svolgere le funzioni istituzionali previste dall'art. 289 e comincerei



proprio da qui e cioè e vedremo in seguito perché, benché oramai dopo un mese di ascolto di tutti di dati voi potrete capire immediatamente perché partiamo dalla famosa lettera del 20 dicembre 1980 a firma del Generale Ferri, non parto a caso dalla fine, per quanto riguarda questa lettera in sede di esame dibattimentale il Generale Bartolucci dichiara di aver deciso di scriverla insieme al Sottocapo il Generale Ferri e di essere stato portato a conoscenza del contenuto prima della formazione della lettera, si veda la trascrizione dell'udienza del 17 giugno 2003, a meno che la trascrizione nel cui possesso io sono non corrisponda, dovrebbe essere intorno alle pagine 105, 106 e 107. Il Generale Ferri ammette che la lettera fu pensata e scritta per rispondere alle notizie infondate apparse sui giornali, al trascrizione del 20 giugno 2003, pagine 39 e 40. Il Generale Melillo riconosce che il Quarto Ufficio del Terzo Reparto predispose il testo su sua disposizione, trascrizione dell'udienza dell'8 luglio 2003, pagine 131, 132 e 133. Come risulta anche dal brogliaccio del 17 dicembre 1980, il Generale Tascio conferma di avere partecipato alla redazione della lettera,

si veda la trascrizione dell'udienza del 19 settembre 2003 e a questo punto io vorrei fare, vorrei fare un'ipotesi, fantasiosa ovviamente, una ipotesi, e voglio ipotizzare, immaginare che pochi giorni prima del 20 dicembre del 1980 il Generale Ferri Sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica abbia portato a conoscenza, non è avvenuto questo eh, è un'immagine mia, del Generale Bartolucci Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il contenuto del seguente foglio dattiloscritto, pervenutogli la sera prima. Nel foglio, nella mia immaginazione naturalmente c'era scritto più o meno questo, sarò forse impreciso nello stile e probabilmente userò termini non aeronautici, ma la cosa non è poi così importante, e che cosa ho immaginato? Come sarebbe questo foglio, "appunto per il Signor Capo di Stato Maggiore, per il tramite del Signor Sottocapo di Stato Maggiore. Oggetto: Disastro aereo DC9 <<Itavia>> del 27 giugno 1980. Si rappresenta quanto segue sul disastro aereo in oggetto, è un fatto che alle ore 19:03 Zulu l'aereo deve essere precipitato in mare essendo improvvisamente scomparso dagli schermi radar che ne seguivano la rotta mentre percorreva l'aerovia

Ambra 13, dagli accertamenti sull'evento e sulla storia recente dell'aerovia Ambra 13 svolti da questi reparti attraverso enti e comandi dipendenti da questo Stato Maggiore Aeronautica è emerso: 1), sono state rilevate ai radar tracce che nell'orario immediatamente precedente la scomparsa del DC9 <<Itavia>> si presentavano parallele alla rotta dell'aereo poi scomparso e che se pur di natura non accertata potrebbe essere riferibili a velivoli militari, transponder spento, velocità e quote rilevate come in atti; 2) è peraltro escluso che nell'ora e nel punto del disastro o nelle sue vicinanze fossero in volo velivoli nazionali o alleati decollati da aeroporti controllati dall'Aeronautica Militare; 3) in passato, ed è un fatto noto, l'aerovia Ambra 13 nel sito ove si è verificato il disastro ha visto la presenza di velivoli statunitensi che in esercitazione incrociavano numerosi la detta aerovia con il rischio di gravi incidenti per i velivoli civili, tanto da costringerne alcuni ad invertire la rotta. In considerazione della gravità dell'incidente aviatorio in oggetto e delle tracce radar di cui sopra, di intesa tra Secondo

e Terzo Reparto; 1) personale dipendente dal Secondo Reparto ha preso contatto con gli uffici degli addetti navali e aeronautici presso le Ambasciate degli Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Francia per conoscere se nel sito del disastro o in sua prossimità fossero in corso delle esercitazioni aeronavali, le risposte avute sono state assolutamente negative; 2) altrettanto è stato fatto presso gli alti comandi aeronavali alleati e ricevendo eguale risposta negativa, si allega al riguarda il telex dello scorso luglio di Cincusnaveur; 3) essendo in radar a Napoli il 27 e il 28 luglio l'U.S.S. Saratoga, C.V.A, 28 giugno, C.V.A. 60 e non potendosi escludere con certezza che aerei della stessa si fossero trovati in volo al momento e nel punto del disastro e che di ciò per motivi di riservatezza l'Ambasciata degli Stati Uniti abbia dato risposte non pienamente sincere, si è chiesto anche all'Addetto Navale U.S.A. di poter visionare il brogliaccio di navigazione, è il log, della portaerei e cioè al fine di controllare se l'unità durante il tardo pomeriggio del 27 giugno si fosse allontanata dal punto di fonda per poi ritornarvi durante la

notte, la risposta è stata quindi ancora una volta negativa. Dai dati certi sinora acquisiti di questo Stato Maggiore si deve escludere che il disastro possa essere stato provocato da cause esterne o estranee al DC9 <<Itavia>>. Si deve peraltro rappresentare che: 1), i tracciati radar e la certezza che in passato l'aerovia l'Ambra 13 è stata frequentemente e consistentemente interessata da esercitazioni di numerosi velivoli statunitensi; 2) i comportamenti e le risposte dei comandi e degli Addetti militari alleati possono ingenerare qualche dubbio sulla loro completezza e sincerità ed essendo possibile che i tracciati radar e la loro tipologia si riferiscano a velivoli non italiani e quindi anche e soprattutto statunitensi, probabilmente decollati da portaerei, che all'ora in prossimità o nel sito del disastro abbiamo incrociato la rotta del DC9 provocandone la caduta per cause al momento assolutamente non ipotizzabili. Poiché la ipotesi prima accennata pur se avanzata in assenza di dati certi deriva dalle risultanze dei tracciati radar che potrebbero connettersi alla possibile presenza di aerei sconosciuti non nazionali, si segnala alla Signoria Vostra

l'opportunità di un ulteriore approfondimento che appare necessario per escludere che il disastro che ha visto la morte di ottantuno italiani sia attribuibile a responsabilità di Forze Aeree alleate. A tale scopo si ritiene doveroso rappresentare l'ulteriore opportunità che ove condiviso dalla Signoria Vostra sia richiesta l'intervento delle competenti Autorità Governative per poter ottenere dagli alleati le informazioni necessarie. Firme, Generale Zeno Tascio e Generale Corrado Melillo". E' solo un'ipotesi sulla quale però vogliamo brevemente continuare e concludere sull'ipotesi, e voglio così immaginare che il 20 dicembre del 1980 sentito di nuovo il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica che era negli Stati Uniti, il Generale Ferri abbia inviato allo Stato Maggiore della Difesa e al Gabinetto della Difesa, attenzione, l'attuale organizzazione dei vertici delle Forze Armate è diversa da quella che c'era nel 1980, non c'era nel 1980 rapporto gerarchico tra i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa era un primus inter pares con esclusive funzioni di coordinamento.

Non aveva alcun potere gerarchico sui Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, tutto questo è cambiato, nel 1997 con una riforma, una speciale legge sui vertici delle Forze Armate. Oggi i tre Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri sono subordinati gerarchicamente al Capo di Stato Maggiore della Difesa come è in altre Nazioni alleate, Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia. Allora immaginiamo che il 20 dicembre il Generale Ferri abbia con l'approvazione, è sempre una mia immaginazione, abbia inviato al Capo di Stato Maggiore... **AVV. DIF. BARTOLO:** (voce lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** Avvocato Bartolo per cortesia! **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente però... (voce lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** per cortesia! Prego continui! **AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** immaginiamo, e ripeto immaginiamo, che il Generale Ferri abbia inviato a quegli organi, Capo di Stato Maggiore e Gabinetto Difesa, questo brevissimo appunto, appunto per il Signor Ministro della Difesa Onorevole Lelio Lagorio, "oggetto: disastro aereo - eccetera - si rappresenta alla Signoria Vostra che l'Aeronautica Militare ha svolto un esame sulle

risultanze in suo possesso relative al disastro in oggetto pervenendo alla conclusione che dai dati certi che si sono potuti reperire ed esaminare risulta, uno, è escluso il coinvolgimento nel disastro di velivoli militari italiani o alleati decollati da aeroporti nazionali; dai tracciati radar sembrerebbe che un oggetto volante non identificato potrebbe aver attraversato l'area del disastro da ovest a est a grande velocità nello stesso momento del verificarsi dell'incidente, si trasmette per opportuna informazione l'appunto sulla vicenda a cura del Secondo e Terzo Reparto di questo S.M.A., nel quale si ipotizza che le cause dell'incidente possano attribuirsi a interferenze di velivoli non nazionali, in particolari statunitensi, seppure per cause ancora da accertare, tale ipotesi che per la gravità estrema del disastro andrebbe invece accertata con accuratezza richiede esercizio di poteri che esulano dalle competenze di questo Stato Maggiore, rientrando invece in quelle esclusive del Governo, nella considerazione della necessità di contatti richiesti e relazioni con autorità governative di nazioni alleate. Tanto si comunica



per doverosa informazione della Signoria Vostra per le eventuali determinazioni di sua competenza, d'ordine del Generale di Squadra Aerea Lamberto Bartolucci Capo di Stato Maggiore Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Franco Ferri", è una ipotesi, la storia non si fa con i sé, a volte però capita di porci delle domande, se questo è quel fatto non fossero avvenuti, cosa sarebbe successo? E al riguardo vorrei pregarvi di andare a esaminare le deposizioni rese dal teste Ammiraglio Francesco Ricci all'udienza del 16 novembre 2001 e seguenti e dalle successive sulla questione Saratoga per immaginare come sarebbe stato possibile forse a seguito di tempestiva informazione al Ministro da parte di S.M.A. e con un conseguente deciso, forse, intervento governativo sulle nazioni alleate all'epoca, consentire ed effettuare nella immediatezza o in prossimità dell'evento le necessarie indagini a trecentosessanta gradi, una prima risposta comunque ce la dà l'allora Ministro della Difesa Lagorio, che nella deposizione del 16 gennaio 1992 a pagina 42 e seguenti della relativa trascrizione dichiara alcune cose interessanti, la trascrizione è lunga

non la leggo se non con alcuni flash, dice prima il Ministro che in sostanza un piccolo pezzo di carta non è una notizia, poi dice: "ma il funzionario... - dice - questo non mette in allarma un Ministro, ma il funzionario di alto livello che redige questo documento deve, deve dire: io sto studiando, sto indagando per sapere se c'è un altro velivolo, perché da quest'altro velivolo farai scaturire queste... farei queste deduzioni che mi aprono un altro scenario, allora così il reparto è fedele, il rapporto è esauriente per l'autorità politica che deve prendere le decisioni", il Pubblico Ministero chiede: "in altri termini non le fu riferito che non c'erano mai stati... non c'era mai stato alcun dubbio quella notte insomma", "mai", "nessun dubbio che quella era tutto tranquillo all'interno dell'Aeronautica insomma", "assolutamente, assolutamente" risponde il Ministro Lagorio, insiste il Pubblico Ministero: "era stato tutto estremamente lineare", Lagorio: "così". Prima risposta a quella domanda se la storia non fosse andata così, un'altra risposta sarebbe certamente che questo processo non si sarebbe mai fatto e che l'Aeronautica non sarebbe

stata considerata per tanti anni da gran parte della nazione come il muro di gomma, e ciò a causa di un comportamento non onorevole nel senso non della morale comune ma - e vedremo perché - nel senso delle norme di leggi speciali incombenti sui militari, a causa di un comportamento non onorevole, consistito nel mancato, doveroso passaggio, doveroso il passaggio delle informazioni di cui sopra agli organi di Governo da parte degli attuali imputati. Ma a questo punto vengono altre domande, le informazioni in possesso degli attuali imputati nel 1980 avrebbero consentito loro di redigere i due ipotetici appunti, o di fare qualche cosa di analogo, ipotetici appunti, da me chiaramente immaginati, inventati, ma non a caso inventati, inventati leggendo e rileggendo la deposizione di Lagorio, se il funzionario mi porta, se gli imputati avessero avuto realmente informazioni sulle quali formulari ipotesi da portare a conoscenza degli organi governativi, avrebbero avuto il dovere di informare gli organi non solo dei dati certi ma anche delle ipotesi? Queste sono due domande fondamentali, perché a queste due domande voi una prima risposta l'avete

già sui vostri scranni, perché la risposta la dà l'Autorità Giudiziaria inquirente con la formulazione del capo d'imputazione, lì dove si afferma che i quattro Generali non avrebbero provveduto in quel senso, quindi il vostro compito è proprio di dare risposte alle due domande, ovvero perché la stessa cosa di verificare sulla base delle carte processuali se quella imputazione è fondata, in sintesi quali sono le due domande? Possibilità di informare, dovere di informare, e che vuol dire possibilità di informare? Essere entrati in possesso o a conoscenza di notizie che nella vicenda non potevano non apparire a questi imputati, altissimi professionisti nel loro settore, come notizie che comunque dovevano essere passate al Ministro della Difesa anche formulando tutte le possibile ipotesi, perché erano morti ottantuno italiani, perché sono morti, quale la causa della loro morte? E' stata sicuramente posta questa domanda nelle menti degli imputati, dovere di informare, se quella notizia c'era esisteva o no agli imputati nella loro veste di Ufficiali in posizione di vertice dell'Aeronautica Militare il dovere per loro specifico di informare il Governo

come detto su tutte le possibili ipotesi? Alla prima risposta ovviamente io do immediatamente risposta positiva, la possibilità c'era perché le informazioni e le notizie, le informazioni e le notizie nel senso che ho specificato all'inizio c'erano, e non mi sto a ripetere perché sono stati ampiamente riportati i dati sulle notizie da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, gli Avvocati Benedetti, Osnato, l'Avvocato dello Stato Ventrella da ultimo con la sintesi che ha fatto, quindi a mio avviso, a mio avviso gli imputati potevano informare, e dovevano informare è l'altra domanda essenziale, esisteva per loro uno specifico, cioè propriamente loro, disposto proprio per loro dovere di informare compiutamente gli organi di Governo? La domanda è essenziale perché noi stiamo parlando di alto tradimento, ai sensi dell'art. 77, la risposta che darò è sì, il dovere esisteva, era specifico e vediamo perché con una precisazione, precisazione che è rivolta in particolare ai Signori Giudici Popolari, perché si tratta di una breve esposizione su concetti di natura squisitamente giuridica stranoti ai Signori Giudici togati, l'alto tradimento è un reato

proprio, in ogni reato c'è un soggetto attivo, il reato è la violazione di un comando che lo Stato impone ai cittadini, non è concepibile un reato che non sia commesso da una persona, colui che compie l'illecito penale è il soggetto attivo, per il riconoscimento del reato proprio voglio far notare che mentre la maggior parte dei reati può essere commessa da chiunque, vi sono parecchi reati che invece possono essere commessi soltanto da determinate persone, la legge, la stessa legge richiede che per la commissione di quei determinati reati sussista una particolare posizione giuridica o di fatto... della gente, di colui che commette il reato, ad esempio è richiesta la qualità di Pubblico Ufficiale perché si abbia il delitto di peculato, se non è un Pubblico Ufficiale non è più peculato ma è appropriazione indebita, quindi reati propri, reati comuni, l'art. 77, l'art. 77 del codice penale militare di pace delinea un reato proprio, in cui l'attività criminosa, che è identica a quello del 289, attentato contro gli organi costituzionali, è specialmente qualificata, specialmente qualificata dalla posizione giuridica della gente, cioè da un soggetto che

può essere soltanto un militare, questa circostanza trasforma l'attentato contro gli organi costituzionali in alto tradimento, il fatto diretto ad impedire al Governo di esercitare le sue attribuzioni quando è commesso da un militare non è più, giuridicamente, non è più attentato agli organi costituzionali ma è alto tradimento, soltanto alto tradimento, è come l'appropriazione indebita commessa da un Pubblico Ufficiale, non è più appropriazione indebita è peculato, questo porta conseguenze importanti, intanto il delitto di alto tradimento è più grave, l'ho detto all'inizio, ed è più grave non a caso, proprio perché è commesso da un soggetto particolare, l'alto tradimento appartiene alla giurisdizione dei Tribunali Militari, salvo che le eccezioni previste per legge, questo è una di quelle eccezioni, il problema è stato rivolto a codesta Corte correttamente per connessione. Quindi questo reato, che non cambia però, perché è sempre alto tradimento codice penale militare di pace è giudicato da una Corte civile e non dal Giudice speciale militare, attenzione però, perché se anche le regole di questo processo sono quelle del processo ordinario, anche se questa

non è una Corte militare, a mio avviso l'approccio al fatto di reato per determinare se è stato commesso il delitto di alto tradimento non può staccarsi, deve richiedere la stessa ottica del Giudice militare, il reato è tipico reato militare, perché gli imputati sono, anzi erano tutti militari, cittadini con doveri particolari è quindi ovvio che, a mio avviso ovvio naturalmente, che codesta Corte è chiamata ad applicare lì dove è necessario il codice penale militare di pace, e non solo, bisogna tenere presente che i militari sono tenuti all'osservanza di particolari, doveri che non hanno i comuni cittadini e li hanno proprio in funzione della loro specialissima funzione istituzionale che è la difesa della patria. Ci sono alcune espressioni che io dovrò usare ma non perché ami la retorica, ma perché tutte queste espressioni sono fissate in leggi della repubblica, la difesa della patria, la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, art. 52 della Costituzione, unico punto della Costituzione in cui la Costituzione usa l'aggettivo sacro per qualificare un diritto e... un dovere, lapsus di cui chiedo scusa. Dovere



sacro per tutti i cittadini ma dovere sacro in maniera... che condiziona radicalmente e in maniera specialissima ed al cui adempimento è ispirata interamente, da sempre in ogni parte del mondo quella particolare organizzazione di ogni stato comunemente identificata con l'espressione Forze Armate, è un'organizzazione stabile, permanente, concepita ed organizzata perché i suoi appartenenti possano sempre agire ed essere sempre pronti ad agire in esclusiva funzione dell'adempimento di quel sacro dovere, questo comporta altri doveri specifici, conseguenti che sono propri dei militari, i quali doveri nei casi di inadempimento sono so... vedono i militari soggetti a sanzioni di varia natura, da quella disciplinare a quella penale e molto più dure queste sanzioni non previste quindi con eguale durezza per i comuni cittadini, perché? Perché sono finalizzate queste sanzioni a prevenire e reprimere quei comportamenti dei militari che possano in misure e gravità diverse mettere in pericolo la possibilità dell'intera organizzazione militare di adempiere pienamente a quel primario e vitale per la nazione sacro dovere di difesa della patria. Il mio forse sarà

un richiamo ovvio ma per le ragioni che io ho esposto e per l'obbligo di adempiere puntualmente alle mie funzioni e ai miei doveri di Avvocato dello Stato io non posso non richiedere in rappresentanza del Governo che nel giudicare per questo delitto che è il primo se si va a vedere il codice penale militare di pace, codesta Corte usi la stessa ottica e la stessa durezza dei Tribunale Militari, forse non sarà facile per Voi, sicuramente non lo è per me e non è facile ancora di più in questo caso in cui gli imputati sono quattro Generale dell'Aeronautica con alle spalle una carriera immacolata, non è facile per le particolarità del reato, particolarità che seppur non costituiscono il fatto della strage di Ustica sono comunque ad esso collegate, non è facile per la personalità degli imputati che penso abbiamo tutti avuto modo di conoscere per la costanza e la dignità con cui sono stati presenti a tutte le udienze, ma l'alto tradimento di cui si discute è stata prima di tutto tradimento in danno della Forza Armata, della quale gli imputati facevano parte e da questo tradimento è stata profondamente ferita dinanzi alla nazione, con diminuzione del rispetto

dovutogli, dovutole, perché composta da uomini che hanno scelto e vedremo in forza anche di quali specifici doveri se necessario di rischiare tutto per tutti noi, se verità di giudizio ma serenità di giudizio, serenità di giudizio ma severità di giudizio proprio perché si sta parlando di tradimento, cioè del più grave dei reati di cui possa essere imputato un militare e comunque per chiarire io faccio mia, convinto, una frase pronunciata da un altro Difensore di Parte Civile, cioè dal Professor Galasso, "qui non si processa la gloriosa Aeronautica Militare, qui si processano solo quattro militari che sia ben chiaro questo" e continuando il precedente ragionamento, reato tipico dei militari, processo a militari, reato tipico dei militari un reato quindi che non può essere commesso da un comune cittadino, e non tanto perché il comune cittadino non è un militare, così non diciamo nulla, ma perché, e questa è la differenza sostanziale, il comune cittadino non ha il pesante fardello dei doveri che sono l'essenza del servizio alla propria nazione a cui i militari di carriera si votano per libera scelta o quelli di leva sono chiamati, servizio alla propria nazione doveri

tipici dei militari, altri punti centrali di questa mia tesi, perché esse costituiscono una questione fondamentale in punto di diritto, servizio alla nazione doveri tipici dei militari fondamentale per comprendere bene la portata dell'art. 77, per valutare bene i fatti e il materiale probatorio, e per trarne quindi le dovute conseguenze, doveri tipici dei militari e altro tradimento, e aggiungerei a un'altra cosa a cui ho accennato all'inizio, codice d'onore e prassi di comportamento, ho prima ipotizzato la redazione di due appunti con informazioni sulle vicende, a fronte di questa ipotesi abbiamo nella realtà processuale avuto invece la lettera del 20 dicembre a firma del Generale Ferri e del 23 dicembre a firma del Generale Tascio che costituiscono la chiusura a mio avviso del cerchio di menzogne e reticenze realizzato dai vertici della Forza Armata di allora oggi imputati, Capo, Sottocapo, Capo del Secondo, Capo del Terzo Reparto, questa lettera è la conclusione di una serie di comportamenti già descritti dai colleghi che mi hanno preceduto, comportamenti non casuali ma intenzionali, singoli atti inseriti in una serie di

comportamenti tutti diretti a non far trapelare né verso il Governo, né verso la Magistratura la realtà conosciuta o conoscibile dallo S.M.A. e le ipotesi fattibili, serie di comportamenti, serie di comportamenti che deve essere esaminata alla luce del codice penale militare di pace e inquadrata, altro punto, nel contesto delle norme extrapenali che riguardano e regolamentano lo Stato e cioè la posizione giuridica dei militari all'interno dell'organizzazione statale. E torniamo un attimo alle lettere del 20 e 23 dicembre, Generale Ferri e Tascio che notiamo hanno lo stesso contenuto, la differenza sono le date e le firme, la conoscete bene, avevo segnato alcune cose e ne leggo soltanto tre perché poi il tempo è tiranno, allo scopo... con riferimento al fatto che sono comparse notizie di stampa tendenziose, superficiali, azzardate, premature, premature, si dice in questa lettera: "al momento dell'incidente nella zona non erano in corso, non era in corso alcuna esercitazione, nessun velivolo dell'Aeronautica Militare si trovava in volo, non operavano nel Mar Tirreno navi o velivoli della Sesta Flotta come dichiarato da Cincusnaveur, l'analisi del tracciamento radar

non conferma la presenza di tracce sconosciute", eccetera, due lettere unico contenuto che però ad avviso di questa Parte Civile non è un indizio, è la prova documentale del confezionamento di una versione sui fatti che abilmente e volutamente in parte falsa, in parte vera fu presentata prima al Governo dal Sottocapo e poi alla Magistratura dal Capo del Secondo Reparto, la parzialità o parzializzazione della versione veritiera è consistita, nel non rendere noto al Ministro prima, per quello che più in dettaglio ci riguarda, la Magistratura Dottor Santacroce poi, che i dati pervenuti allo S.M.A. facevano sorgere o potevano far sorgere il ragionevole dubbio e non la certezza, il ragionevole dubbio che vi fosse stata una qualche al momento sconosciuta interferenza di velivoli stranieri, probabilmente alleati e ancor più probabilmente statunitensi, cosa questa che data la gravità del sinistro rendeva opportuno un intervento governativo, necessario per svolgere le indagini sulla strage che è un delitto di ottantuno italiani, situazione questa che rendeva quindi... situazione conseguente all'esame di S.M.A. a un primo superficiale approccio ai dati sulla

vicenda, rendeva doveroso informare il Ministro e questo non è stato fatto, attenzione non è stato fatto da Piloti militari espertissimi, Ufficiali che ben conoscevano il teatro operativo del Mar Tirreno, Piloti militari bene a conoscenza delle abitudini e modalità operative degli alleati. Alla luce di ciò che poteva e doveva essere detto da S.M.A., cioè dai quattro imputati, le lettere di cui stiamo parlando a mio avviso sono una menzogna, se menzogna è anche il rappresentare in modo equivoco solo una parte della realtà di un fatto, quindi scrivere quelle lettere è stato un mentire. Partiamo da questo verbo, per tornare alle leggi scritte e non scritte che riguardano i militari o in particolare i militari. Mentire per i comportamenti che si risolvono nel mentire viene insegnato, inculcato nella mente e nell'animo degli allievi Ufficiali, sin dal primo giorno di accademia che tali comportamenti costituiscono una delle mancanze più gravi che possono essere commesse da un Ufficiale, perché sono la violazione fondamentale, sono la violazione di un fondamentale dovere morale, ancor prima che istituzionale di un Ufficiale e soprattutto di un Ufficiale di carriera come i

quattro attuali imputati, e cioè la lealtà, lealtà e fedeltà, regole e norme rigide di comportamento che da sempre sono incise a fuoco nel codice d'onore di ogni Ufficiale da sempre in tutto il mondo. Ma queste regole in Italia non sono rimaste solo regole che sono interiorizzate, sono parte, sono state legislativamente poste, vedremo in quali leggi e con quale portate. Ripeto, avevano la possibilità di fare ipotesi possibili, di riferire, avevano la possibilità di adempiere con fedeltà ed onore al loro dovere di riferire al Ministro come previsto dagli artt. 8 primo comma lettera c) e 15 del D.P.R. 18 novembre 1965, numero 1477. Che dice l'art. 8 primo comma lettera c), configurazione delle cariche di Capo di Stato Maggiore, eccetera eccetera, delle tre Forze Armate. "I Capi di Stato Maggiore dipendono direttamente dal Ministro per la difesa di cui sono alti consulenti, per le questioni interessanti la rispettiva Forza Armata", art. 15 "il Capo di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata corrisponde direttamente con le Autorità militari e civili", beh dice: "questo vuole dire che lui parla direttamente", no dice il Legislatore: "corrisponde direttamente con le



Autorità militari e civili nazionali per l'esplicazione dei suoi compiti. Vediamo quindi in maniera approfondita questi doveri derivanti dalla normativa penale che è il punto centrale di questa arringa. Per un corretto inquadramento delle previsioni dell'articolo... dei fatti nelle previsioni dell'art. 77, normativa extra penale e a cui hanno già fatto un breve cenno inizialmente i colleghi Gamberini e Marini. Cercherò di approfondire questo punto, con richiamo innanzi tutto alle norme di legge partendo dalla Costituzione. Abbiamo detto già prima dell'art. 52, e cioè del carattere sacro del dovere di difendere la patria, ma dice l'art. 52: "è dovere sacro dei cittadini", per tutti i cittadini ma se è sacro per ogni comune cittadino, cosa è per un militare, per un militare di carriera? Vediamo l'art 54 che recita così: "tutti...", anzi, il secondo comma, 54 secondo comma: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, che non è poi un termine anche nel mondo di oggi così privo di retorica visto che pare che sia scritto in un testo così serio. Hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore prestando giuramento nei

casi stabiliti dalla legge" disciplina ed onore, disciplina, questa è una... quando si pronuncia questa parola viene subito in mente il mondo militare, in modo diverso naturalmente, con diverse reazioni a questo mondo, io ho le reazioni più serie e vengono in mente però alcune caratteristiche di questo mondo e cioè la rigidità delle regole, la assoluta dedizione al dovere, l'obbedienza agli ordini ricevuti. Vediamo quindi queste norme partendo dalla legge 382 del '78 norme di principio sulla disciplina militare è di particolare importanza, l'art. 1 comma secondo, "compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare in conformità al giuramento prestato in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni", salvaguardia delle libere istituzioni; art. 2, quando si parla del giuramento, di tutte quelle cerimonie che vengono fatte, purtroppo la nostra Nazione non ha l'abitudine di considerare con la dovuta attenzione questo mondo, e considera con sciocca ironia tutto ciò che vi avviene come retorica o superficialità, però c'è una norma di legge che è

l'art. 2 di questa legge e dice: "i militari prestano giuramento con la seguente formula: <<giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la Difesa della patria e - ecco qua di nuovo - la salvaguardia delle libere istituzioni". Credo che non abbia bisogno di spiegazioni, ma andiamo a vedere l'art. 4 primo comma intanto, l'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. Io credo che queste norme non abbiano bisogno di spiegazioni, sono norme di una chiarezza che se uno le spiega ad un bambino della quinta elementare o della quarta elementare le capisce e quindi non devo spiegare niente. Comma 2, art. 4, "il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, consapevole partecipazione", tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici, vi ricordate, il D.P.R. in cui si diceva che il Capo di Stato Maggiore dipende dal Ministro, è importante nell'art. 4 l'ultimo comma, "il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le

istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato o ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori", è interessante anche ricordare alcune norme regolamentari che non erano in vigore nel 1980, essendo entrate in vigore nel 1986, però essendo più confacenti ad un mutato e più largo modo di considerare gli obblighi comportamentali di quei particolari cittadini che sono i militari, possiamo dire che sicuramente erano, sono, perché sono tuttora in vigore, meno dure di quelle vigenti nel 1980, ma sono comunque indicative del contenuto sostanziale che non cambia poi mai dei doveri del militare e faccio riferimento al cosiddetto regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio '86 numero 545; art 2, "la disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato militare - attenzione - in relazione ai compiti istituzionali delle Forze Armate ed alle esigenze che ne derivano, essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi", eccetera eccetera; l'art. 9, doveri attinenti al giuramento, "con il giuramento il militare di ogni grado si impegna

solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze Armate con - e torniamo - assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane con disciplina ed onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio - vorrei far notare quest'altra cosa - di energie fisiche - e questo in questo momento non mi interessa - morali ed intellettuali" e che vorrà dire "senza risparmi di energie intellettuali"? Utilizzare al meglio le proprie energie intellettuali, pensare il più a fondo, il più attentamente, il più strenuamente possibile alle situazioni che si presentano, "affrontando - continua e completa - se necessario anche il rischio di sacrificare la vita". Poi vediamo l'art. 12 perché anch'esso è interessante, doveri attinenti alla dipendenza gerarchica, primo comma, "dal principio di gerarchia derivano per il militare, prima cosa; dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della Difesa quando esercitano le loro funzioni, anzi, e Sottosegretari quando esercitano le funzioni per delega del Ministro", e vorrei poi chiudere l'esame di questo regolamento disciplinare e militare con l'art. 13, art. 13

terzo comma, "iniziativa, il militare specie se investito di particolari funzioni e responsabilità non può invocare a giustificazione della propria inerzia di fronte a circostanze impreviste il non aver ricevuto ordine e direttive" e collegherei questa norma all'art. 4 della legge 382 del '78, norme di principio, il quale lo ripeto e l'ho letto prima, "il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato o ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori", queste norme sono quelle che hanno più rilevante caratterizzazione disciplinare e vi sono altre però che è importante tener presente per capire e con questo direi che una parte, la parte normativa sarebbe completata ed è importantissima la legge 1137 del 12 novembre 1955. Avanzamento degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è una legge importante, perché è la legge attraverso, in esecuzione della quale con l'osservanza della quale i militari, tutti i militari, gli Ufficiali anzi, pardon, gli Ufficiali, tutti gli Ufficiali

in servizio permanente effettivo e di complemento procedono in avanti o restano fermi o devono uscire, nella loro carriera, ovvero l'accertamento delle capacità. Io leggo di questa consistente normativa l'art. 1 e l'art. 26, l'art. 1 dice: "per l'avanzamento al grado superiore l'Ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali e di carattere intellettuale e di coltura professionali e necessarie per ben adempiere alle funzioni del nuovo grado", dico cose ovvie, la norma dice cose ovvie senz'altro, è normale, tutti dovrebbero essere così, beh, però questa legge va avanti e specifica bene, perché all'art. 26 spiega come deve procedere quel particolare organo deputato a valutare gli Ufficiali per l'avanzamento e deve procedere avendo attenzione a che cosa, a tutta una serie di categorie: "a), qualità morali di carattere e fisiche, b) benemerienze di guerra, comportamento in guerra, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito e con particolare riguardo alle esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche al servizio prestato presso reparti o embargo; c) doti intellettuali e di coltura con

particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti". Beh, già la lettura di questa norma dovrebbe far pensare a chiunque che non abbia mai avuto... fosse mai entrato in contatto con questo mondo, che poi fare carriera come Ufficiale delle Forze Armate non è così facile e si capisce allora perché di centocinquanta cittadini che entrano in un'accademia poi al grado di Generale ne arrivano quattro, cinque, sei di un corso. Ma c'è una ragione, perché l'art. 1 al secondo comma dice: "per l'avanzamento ai gradi di Generale o di Ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o alta direzione da esercitare nel nuovo grado". Quindi c'è una cosa ancora più importante, le funzioni da esercitare nel nuovo grado e allora andiamo, torniamo al 1477, D.P.R. 1477 del 18 novembre '65 e andiamo a vedere l'art. 8, abbiamo detto, torniamo all'art. 8 lettera c) dipendenza dal Ministro, ma anche la lettera e), qualcuno le ha già accennate. Lettera e), "vengono consultati dal Ministro della Difesa ovviamente sulle questioni che possono comunque interessare



l'efficienza della Forza Armata, l'organizzazione"; l'art. 12 comma 1, lettere a) e b), attribuzioni particolari del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, anche a questo vi è stato fatto cenno, è importante, lettera a); "definire l'organizzazione della Difesa Aerea e coordinare l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono e ivi compresi quelli messi a disposizione di altre Forze Armate", è più importante però ancora la lettera b), presiedere all'alta direzione tecnica operativa di controllo dei servizi di assistenza al volo", eccetera eccetera, non è che presiedere all'alta direzione operativa è una cosa prima di senso, è vero che è alta, e qualcun altro pensa a quella media e a quella bassa, ma poi se è lui che controlla ed è lui che è responsabile, qualcuno in obbedienza di tutte quelle norme e quei doveri che ho detto, ha il dovere specifico di riferire, perché forse se non lo fa viene alzato da terra di un metro o viene spellato vivo, in una stanza chiusa, non di fronte ad altri, perché sarebbe irrispettoso ma viene alzato da terra un metro. Guardiamo anche l'art. 15, il Capo di Stato Maggiore di ciascuno Forza Armata corrisponde direttamente con le

Autorità militari e civili nazionali per l'esplicazione dei suoi compiti; art. 16 e questa è un'altra norma fondamentale, fondamentale, per l'esercizio delle sue attribuzioni ciascun Capo di Stato Maggiore per esercizio delle sue, quindi di quelle sue proprie, "ciascun Capo di Stato Maggiore è coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore, il Sottocapo di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata e nel grado di... per l'esercizio delle sue attribuzioni ciascun Capo di Stato Maggiore è coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore e dispone di un proprio Stato Maggiore di Forza Armata coordinato in reparti e uffici", vogliamo dire che se c'è l'aggettivo proprio se conosciamo la lingua italiana da un senso di proprietà? Lo Stato Maggiore di Forza Armata è proprio del Capo di Stato Maggiore, non è bello ma possiamo dire che è proprietà istituzionale del Capo di Stato Maggiore e all'interno di questo Stato Maggiore ci sono reparti e uffici. Quindi norme queste emanate alla scopo precipuo di indicare con precisione analitica il contenuto della disciplina, la sua funzione in generale, la funzione delle singole regole e tutto è compendiato nel giuramento che

è, come ho detto, espressione retorica ma una norma di legge e prima ancora che una norma di legge un impegno per tutta la vita, a costo della morte. Perché dico questo? Perché nel nostro caso il dovere specifico e proprio dei militari oggi imputati, il dovere che doveva essere adempiuto non era né di uccidere né di farsi uccidere, ma qualcosa di molto meno impegnativo quanto meno fisicamente, richiedeva l'esercizio al massimo grado di quelle energie morali e intellettuali previste in quel regolamento di disciplina, era quello di riferire agli organi di Governo tutto quello che si sapeva e tutto quello che seriamente si poteva ipotizzare, seriamente, in quella vicenda così tragica per la comunità nazionale dove era infinitamente meno grave, meno tragico di quello di sacrificare la proprio vita. Questo è in forza di tutte quelle norme di legge, di tutti quei doveri che a mio avviso sono stati tutti violati, quelli che io vi ho letto, arrivando alla mancata informazione del Governo, attraverso il compimento di fatti chiaramente, oggettivamente diretti a fermare all'interno dell'Aeronautica il meccanismo di allarme attivatosi all'interno dell'Aeronautica perché i

termini vanno individuati nella loro specificità. Certo, il Paese è anche in allarme, legge sul giornale quella notizia, si allarma, si dispiace, si addolora, si pone domande, ma quell'episodio mette e doveva mettere in allarme, certo, non come quando può essere... può verificarsi un fatto più precipuamente di carattere bellico, ma ha messo sicuramente in allarme l'Aeronautica. Bene, quel meccanismo di allarme è stato fatto fermare all'interno dell'Aeronautica. Qualcuno a riguardo ha anche parlato di usurpazione di funzioni, qua bisogna chiarirsi le idee, perché l'usurpazione delle funzioni, perché io so che a volte in un'arringa si dicono cose ovvie, comunque occorre pesare le parole e interpretarle nel loro specifico senso, nella loro specifica portata giuridica, usurpazione di funzione significa sostituirsi nel compimento di funzioni attribuite ad altri organi, agli organi stessi. Quindi in questo caso sostituzione, usurpazione vorrebbe dire sostituzione da parte dei quattro imputati agli organi di Governo nel compimento, nello svolgimento di attribuzioni proprie di quel Governo, in realtà questo non è stato commesso, c'è stata un'altra cosa che se si vuole si può

chiamare usurpazione, ma in realtà non è altro che esercizio della facoltà di ognuno di noi di libero esercizio delle proprie capacità di pensiero. Cioè della valutazione dei fatti, la valutazione dei fatti precedente l'esercizio delle attribuzioni del Governo, ovvero, quegli stessi fatti, una prima volta sarebbero stati esaminati dai vertici dell'Aeronautica e oggi imputati ove trasferiti sarebbe stati nuovamente con autonoma capacità valutativa, valutati dal Governo per l'individuazione delle conseguenti, anzi, del conseguente esercizio delle proprie funzioni cosa che non c'è stata, c'è stata invece proprio con questi fatti quella che l'Avvocato Marini ha chiamato rottura del meccanismo istituzionale e non può non esserci stata questa rottura del meccanismo istituzionale, perché sono stati violati tutti i doveri fondamentali tipici dei militari come fissati in quelle legge, primo fra tutti il dovere di fedeltà alle istituzioni e la subordinazione gerarchica al Ministro della Difesa, doveri violati nel momento in cui si sottrae al Ministro la possibilità di libero esercizio delle sue funzioni troncando di netto il meccanismo informativo e disattivando il

meccanismo di allarme, proprio e soprattutto non prospettandogli il sospetto delle esistenza di ipotesi che rendevano necessaria e doverosa la valutazione assolutamente propria di questa situazione dell'Autorità Governativa sovraordinata al vertice militare. Ricordiamoci delle dichiarazioni del Ministro Lagorio. Signor Presidente, io se Lei consente, siccome è terminata una parte e ne resta un'altra minore ma che avrebbe bisogno di uno sviluppo organico e non di essere troncata, io se Lei permette Presidente... **PRESIDENTE:** sospendiamo. **AVV. P. C. DE FIGUEIREDO:** ...io farei una... **PRESIDENTE:** sospendiamo per un quarto d'ora. **AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** grazie Presidente! **PRESIDENTE:** benissimo. Allora sospendiamo fino alle ore 12:00. (Sospensione).-

#### **ALLA RIPRESA**

**PRESIDENTE:** Prego Avvocato! **AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** Signori io ora vorrei esporre uno schema di argomentazioni basilari, sintetico ma con alcuni elementi probatori rilevanti, è chiaro che essendo io non un Giudice ma un Avvocato di Parte non posso che dare agli elementi che costituiscono il materiale probatorio di causa

una visione di Parte, è questa la funzione dell'Avvocato, dare una interpretazione dei fatti funzionale al raggiungimento dell'obiettivo della parte difesa in giudizio, ma questo non significa né per l'Accusa privata, quella che faccio io qua è metà privata e metà pubblica, e altrettanto gli Avvocati che difenderanno gli imputati faranno la stessa cosa, a voi scegliere e prendere da una parte e dall'altra quegli spunti o quegli elementi di verità o quegli strumenti interpretativi della realtà processuale utili o necessari per arrivare alla decisione, io in questo schema, perché la mia intenzione come ho detto all'inizio non è di ripercorrere il cammino già fatto da altri colleghi con il rischio di annoiarvi, magari annoierò lo stesso ma insomma perlomeno con un altro film, ma quello di dare o cercare di dare un binario da seguire nell'analisi dell'immenso materiale probatorio indiziario e non indiziario, quindi schema con alcuni elementi probatori rilevanti estratti da tutti quelli agli atti del processo che comunque voi, mi auguro, che voi possiate aggiungere ritrovandoli nelle carte in vostro possesso, nelle registrazioni di tutti i colleghi che mi

hanno preceduto, ivi compresa la pregevole, si possa condividere o no e io la condivido, memoria dell'Avvocato Osnato, nella quale c'è la organizzazione sistematica e intelligente del materiale probatorio. E innanzi tutto andiamo a cercare se c'erano le notizie nel senso, che spero Voi ricordate, da me indicato all'inizio sul significato da dare alla parola notizia, quindi se c'erano le notizie e le, che è un altro punto fondamentale nel decidere a mio avviso, le conoscenze generali sulla situazione pervenute in quei vari momenti o in quelli successivi allo Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero, ribadisco, ai quattro imputati, vediamo innanzi tutto che la notizia inizialmente era sicuramente il disastro, però c'era, conoscenze generali, qualcos'altro, innanzi tutto e non ci scordiamo che io sto parlando di Ufficiale Pilota militari che nel corso della loro carriera, ricordate quella legge sull'avanzamento, hanno fatto l'accademia che non è uno scherzo, hanno fatto la scuola di forza aerea, hanno comandato reparti di volo, chissà quante migliaia di ore di volo insieme anche a forze aeree alleate hanno compiuto, hanno fatto corsi all'estero, ecco



quelle conoscenze generali che sicuramente erano in possesso degli Ufficiali oggi imputati, innanzi tutto il Mediterraneo centrale, il Mediterraneo centrale era in quegli anni, possiamo dire un'area intasata da navi militari e aerei militari spesso in esercitazione, aerei e navi N.A.T.O., navi soprattutto sovietiche, delle conoscenze generali e su questo non Vi cito nemmeno le dichiarazioni fatte da alcuni imputati, altra cosa conosciuta era che, ma queste cose si sapevano anche sulla stampa, periodica e quotidiana, che spesso e volentieri aerei statunitensi interferivano con le aerovie civili traversando le rotte degli aerei, questo era un dato di fatto, e che avendo questi aerei più volte creato rischi consistenti erano partite proteste nei confronti dell'alleato. A questo punto prima fascia di notizie o prima fascia di componenti di quella che io ho chiamata la notizia, domandiamoci però: lo Stato Maggiore Aeronautica - e torno a dire Capo, Sottocapo, Capo del Secondo, Capo del Terzo Reparto - era a conoscenza del disastro, era a conoscenza di quella situazione del Mediterraneo centrale, era a conoscenza delle frequenti, pericolose

interferenze di aerei statunitensi nelle aerovie civili? Certamente sì, tutti e quattro conoscevano bene questi dati ma ciò era da solo sufficiente per formulare ipotesi? Certamente no, era necessario qualche altro dato? Certamente sì, e allora la domanda è: erano pervenuti altri dati? A mio avviso sì, a mio avviso sì, si sottopongono ciò al loro esame perché valutino in Camera di Consiglio quale rilevanza può avere ai fini del decidere, se le parole non sono aria dalle lettere del 20 e 23 dicembre, che poi sono la stessa cosa, noi possiamo desumere con certezza che tutti e quattro gli imputati avevano avuto ed esaminato tracciati radar, lo dicono, lo dice il Sottocapo nella lettera a sua firma, lo dice il Capo del Secondo Reparto nella identica lettera a sua firma, in più il Generale Mangani guardare, o Mangàni, grazie, confrontare con la telefonata ore 8:17 ora locale del 28 giugno '80, nonché l'udienza del 7 marzo 2001 a pagina 16, il Generale Mangani aveva parlato con Lippolis, Lippolis gli aveva riferito, qui non sono due ragazzi che sul computer stanno giocando a giochi di guerra, gli aveva riferito di battute rada di un altro velivolo e di traffico a trentasettemila

piedi e poi tra di loro c'è l'esplicitazione di ipotesi che a loro si erano presentate, che si erano presentate nuovamente, cioè esplosione o collisione, il Generale Mangani poi afferma di aver riferito al Generale Bartolucci, si vadano a vedere le dichiarazioni del Generale Mangani del 12 ottobre '91, del 14 gennaio '92, qui occorre fare una precisazione, gli imputati hanno tutto il diritto di mentire, dire la verità, dire una parte della verità, non ricordare, hanno il sacrosanto diritto in una civiltà giuridica di difendersi come meglio ritengono, un teste no, un teste depone sotto giuramento, le sue testimonianze se il teste non viene ritenuto inattendibile è doveroso considerarle, se poi ci sono dei riscontri, quindi Mangani afferma di aver riferito al Generale Bartolucci. Voglio fare un'altra precisazione, perché se non ricordo male si è detto: "non c'era diretto rapporto gerarchico tra Mangani e Bartolucci, seguendo le rigide regole stabilite dal principio gerarchico non c'era colloquio", sì ma in quel mondo esistono tante, tante regole, tante prassi di comportamento, esiste anche quello che viene chiamato cameratismo e il cameratismo non è

soltanto tra due camerati dello stesso grado che hanno servito nello stesso reparto, dopo tanti anni riabbracciarsi e darsi le pacche sulle spalle, appartiene al cameratismo e allo spirito di corpo e a tante altre cose che è inutile, su cui è inutile attardarsi, il rapporto che può sorgere tra un dipendente e quello che qualche anno prima è stato il suo Comandante, e il rapporto può essere nei due sensi e cioè il Comandante può ricordare con stima un suo subordinato che ha avuto occasione di apprezzare o con il quale ha vissuto momenti particolari all'interno del Reparto, che è quella entità particolare in cui si vive gomito a gomito, e quindi possono nascere dei rapporti di confidenza tali che in determinate situazioni portano a un colloquio al di fuori delle righe gerarchiche o addirittura, ed è un caso, perché chi conosce quel mondo di subordinati che in momenti difficili della loro vita o militare o anche privata vanno dal loro ex Comandante a chiedere consiglio, anche se quel Comandante non è più in servizio, e così non esiste nessuna prova e non è necessario provarlo che il Generale Mangani abbia fatto qualcosa di più e al di fuori e cioè che

quello sotto giuramento ha affermato o cioè di aver parlato direttamente con il Generale Bartolucci, ma il Generale Mangani Capo del Terzo R.O.C. riceve i dati acquisiti da Lippolis, Patroni Griffi, eccetera, e parlò anche con il C.O.P., andare a vedere la dichiarazione di Mangani del 14 gennaio '92, il C.O.P., il C.O.P. elemento essenziale dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, è bene ricordare cosa fosse il C.O.P., cioè il Centro Operativo di Pace, quali le sue funzioni e quali il suo posizionamento all'interno dello Stato Maggiore Aeronautica, il C.O.P. è collocato all'interno del sistema organizzativo del Terzo Reparto, piani e operazioni dello Stato Maggiore Aeronautica ed ha la funzione di essere il destinatario di tutte le informazioni in entrata con un minimo di rilevanza e di rilievo per l'Aeronautica, provenienti, e naturalmente tutto ciò che io sinteticamente ora riferisco può avere un margine di imprecisione ritengo che nella sostanza fosse questo, quindi i dati di provenienza da comandi e reparti dell'Aeronautica destinati allo Stato Maggiore, informazioni queste che non a caso arrivando al C.O.P. si trovano ad arrivare

all'interno e nel cuore del Terzo Reparto, piani e operazioni, e non c'è Forza Armata che non abbia un centro operativo o una Sala Operativa, sempre in funzione h24, e che io sappia sempre all'interno o alle dipendenze dei Terzi Reparti, reparti piani operazione, attenzione, che una sala o centrale o operativa ce l'hanno i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Protezione Civile, anche la Protezione civile ha una Sala Operativa, a che serve? Che io ve lo spieghi significherebbe a questo punto offendere la Vostra intelligenza, però è importante individuare quali sono le funzioni di una Sala Operativa e perché tutte queste particolari organizzazioni dello Stato, Forze Armate, Polizia, Protezione Civile hanno una Sala Operativa, perché la Sala Operativa è collegata alle necessità di prontezza operativa. L'altro giorno sui giornali, credo tre giorni fa, è stato riportato un fatto e cioè quello di un presunto dirottamento dall'Aeroporto di Ciampino, che cosa è successo? Una sezione di F104 si è alzata in volo e ha affiancato l'aereo, domanda: da dove è partito l'ordine, dove sono arrivati i dati? Allora una domanda occorre porsi, perché il

C.O.P. è all'interno Secondo Reparto... del Terzo Reparto? Perché il Terzo Reparto è all'interno dello Stato Maggiore? Ricordiamo quella norma della Legge del '65, anzi all'interno dello Stato Maggiore, voglio dare delle immagini figurate, il Terzo Reparto è immediatamente dentro il berretto del Capo di Stato Maggiore in ogni Forza Armata, perché proprio all'interno di questo berretto? Nel quale, Legge del '65, c'è anche all'interno di questo berretto, non al di fuori, tutti i reparti basilari, pianificazione finanziaria, informazioni, piani operazioni e così via discorrendo, ricordiamo gli artt. 9, 12 e 16 della Legge 1477 del '75, perché? Perché dentro quel berretto c'è la testa della Forza Armata, il suo cervello, la sua mente, cioè lo Stato Maggiore è il suo Capo, capace di acquisire e valutare dati, tra gli altri quelli del C.O.P., di pianificare, programmare ammodernamenti, investimenti uomini e mezzi, esercitazioni e operazioni, e tenere svegli tutti i gangli vitali della Forza Armata, le porzioni, usando un termine Medico e continuando in questa metafora, di quel cervello sono i reparti e i solo Capi e la loro organizzazione, queste porzioni, quelle

porzioni non smettono e non possono mai smettere di funzionare, perché altrimenti la Forza Armata si fermerebbe, resterebbe indietro in pace e in guerra, anzi se non fossero quelle porzioni abituate a funzionare bene e rapidamente e sinergicamente su tutto in pace non potrebbero funzionare bene in guerra. E a proposito del Capo di Stato Maggiore e dello Stato Maggiore voglio fare un'altra osservazione, la Forza Armata, una Forza Armata non è una democrazia parlamentare è una monarchia assoluta, con un monarca, un re che è il Capo di Stato Maggiore, qua è necessaria una puntualizzazione perché questo paragone è stato già fatto e nel modo in cui è stato fatto può anche aver dato o dare adito a confusioni, quando io parlo di monarchia assoluta non intendo dispotismo o proprietà della vita in generale, ma rigore assoluto all'interno della Forza Armata nell'esercizio dei compiti della Forza Armata, sulla base del principio gerarchico e delle regole della disciplina militare e ripeto la Forza Armata non è una democrazia parlamentare, è una monarchia assoluta, c'è un re ma a fianco al re c'è un consiglio della corona, come nelle monarchie assoluta del '600, del '700, che ha una



sua rilevanza, perché il re può decidere da sé, il re può decidere dopo aver ascoltato seguendo le valutazioni e i consigli o addirittura no, ma ha un consiglio della corona non è Dio, è un re, e tutti i militari di quella Forza Armata poi possono essere considerati seguendo questa metafora sudditi all'interno della Forza Armata nello svolgimento delle attività tipiche di quel Capo di Stato Maggiore in forza, e questo è importante, delle leggi dello stato di appartenenza, leggi che in tutte le nazioni del mondo, in tutte le nazioni del mondo hanno posto come scheletro e sangue di quel corpo, che è la Forza Armata, rigide regole gerarchiche, rivestite altrettanto rigidamente dalla disciplina militare, e l'abitudine, l'abitudine e ancor prima l'educazione a vivere in quel corpo, governati dal principio gerarchico e dalla disciplina militare con assoluta aderenza individuale e collettiva di reparto al principio gerarchico e alla disciplina militare hanno un senso ed una funzione nella Forza Armata, essere sempre pronti senza alcun'altra necessità che un ordine partito da quella testa e proveniente da quel cervello e dal fine del compimento di

quell'ordine senza esitazione per la difesa della patria, anche e direi soprattutto in tempo di pace, quando ci si deve abituare alle realtà possibili, deprecabili, sicuramente ma possibili, del tempo di guerra, tempo di pace quindi quando non c'è ancora incombente e mortale la presenza della guerra. E allora torniamo al C.O.P., è pensabile che un qualunque dato rilevante... Ustica, arrivato a quella piccola porzione cerebrale del C.O.P. situata nella più grande porzione cerebrale del Terzo Reparto, situata all'interno del berretto del Capo di Stato Maggiore, all'interno di quel cervello, di quella testa, non sia conosciuta dal Capo del Terzo Reparto, dal Sottocapo e dal Capo di Stato Maggiore? Impuntuale, automatica, naturale, come volete, conformità, rispetto, esecuzione del dovere, dei doveri derivanti dal principio gerarchico e dalle regole di disciplina militare? È possibile che il principio gerarchico e tutte le regole di disciplina militare abbiano in quella occasione dimesso, di botto smesso di funzionare. E proprio in coincidenza e ce ne sono tante di coincidenze, e proprio in coincidenza della Strage di Ustica e allora torniamo, usciamo

da questa metafora e torniamo allo schema di argomentazioni basilari. Dicevo, e naturalmente è il mio punto di vista, ma ritengo che sia fondato che il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, sapeva della situazione del disastro dal Generale Mangani, entità del disastro, tracciati radar, aereo a trentasette mila piedi sconosciuto, formulazione di ipotesi di collisione o esplosione. Conosceva sicuramente quale fosse la situazione precedente al disastro relativamente alle interferenze sull'aerovia Ambra 13 da parte di velivoli statunitensi, avete sentito più volte, avevano saturato, saturavano gli spazi radar. Il Sottocapo di Stato Maggiore, sapeva anche lui le stesse cose, circostanza del disastro, situazione precedente, tracciati radar, contatti con gli enti statunitensi e lo ha ammesso nella sua lettera del 20 dicembre, se la andate a rileggere, io non la rileggo più, perché perdo tempo e annoio, nella lettera del 20 dicembre. Il Capo del Terzo Reparto. Beh, possibile che l'interfaccia diretta, immediata del C.O.P., non avesse saputo dei dati pervenuti al C.O.P.? Richiamo. Il mio collega che mi ha proceduto Avvocato dello Stato Ventrella, Vi ha,

non a caso parlato e mi rivolgo in particolare in questo momento ai Signori Giudici Popolari, dei principi che regolano la cosiddetta prova logica o prova indiretta in distinzione dalla prova diretta. Sicuramente qua vanno utilizzati quei criteri, io li ho utilizzati da parte mia, ve ne porto il risultato, perché ritengo che siano a mio avviso, a rigor di logica, col buon senso, attendibili. Sicuramente il Capo Reparto aveva avuto i dati del C.O.P.. Ma è interessante, si veda l'agenda del Generale Melillo al 15 luglio '80, testuale "mi risulta che U.S.A. ha comunicato ufficialmente che tutti i suoi velivoli sono rientrati. Cosa altre nazioni? Chiedere Quinto Reparto e coordinare con lui, fare attenzione". Mi domando, ma perché queste due domande? "Cosa altre nazioni?". Ma come se era tutto tranquillo cosa ce ne importa, se altre nazioni. Avevamo effettuato un controllo su tutti gli aeroporti, tutto tranquillo, cosa ci importa di altre nazioni. Ma se tutto era tranquillo perché il 15 di luglio, quell'annotazione, "fare attenzione" a che cosa, viva Dio! Ma se tutto è tranquillo a cosa dobbiamo fare attenzione. Inoltre visto l'incarico ricoperto, sapeva

senz'altro e è stato detto, lo ha ammesso, che dei problemi che sorgevano a causa dell'interferenza degli aerei americani nelle aerovie civili. Il Capo del Secondo Reparto. A prescindere dal fatto che a sottoscritto lettera di identico contenuto di quella a firma del Generale Ferri e che quindi quello che risulta in quella lettera lo ha ammesso pacificamente, certo, si ammette di aver visto qualcosa, che poi si dice non essere esattamente quello che le Parti Civili vogliono, ma i tracciati radar, dei tracciati radar, poi vedremo, sono stati visti o altre cose. Il Generale Tascio e il Generale Melillo. Il 4 luglio, due appartenenti uno al Secondo e l'altro al Terzo Reparto e cioè Bompreszi e Argiolas vanno in missione per il controllo su un seggiolino eiettabile di un F4, l'F4 e il Phantom e un aereo imbarcato, non solo un aereo imbarcato, allora era tra l'altro un aereo che era precipuamente imbarcato sulle portaerei. Beh, sicuramente, disciplina militare, principio gerarchico, ma se io devo andare in missione a fare un processo a Venezia, io devo chiedere l'autorizzazione, all'Avvocato Generale dello Stato a Roma, per spostarmi da Roma a

Venezia, allora Bompreszi e Argiolas cosa fanno, si spostano da soli? No, sono stati autorizzati, ma sono stati autorizzati ad occhi chiusi? Dal Capo del Secondo e dal Capo del Terzo Reparto. saranno stati loro che avranno detto "perché?". O saranno stati i Capi del Secondo e del Terzo Reparto che hanno ordinato "andate perché". Ma l'idea di un seggiolino eiettabile, in mezzo al mare, possibile che non faccia venire nessuna idea, soprattutto in relazione ad altre... ad altri dati, ovvero, l'ipotesi possibile. Ma è interessante la deposizione del Generale Tascio alla recente udienza del 19 settembre, trascrizione da pagina centotredici, in fondo a pagina centoquindici. A domanda del Pubblico Ministero, il Generale Tascio risponde così: "io avevo partecipato con il Terzo Reparto alla stesura della lettera che viene mandata all'O.S.M.D. a firma del Generale Ferri e per conoscenza al Gabinetto Difesa. Io avevo coordinato, coordinato e partecipato alla stesura per gli argomenti che erano di mia pertinenza, allora dissi al Sottocapo, che deve aver parlato col Capo, che secondo me era il caso anche di notificare alla Magistratura di questa nostra

posizione rispetto a quello che si leggeva sui giornali, il Sottocapo è stato d'accordo e quindi io..." eccetera eccetera, "ho mandato questa lettera". Intanto "io avevo partecipato con il Terzo Reparto alla stesura della lettera", che vuol dire partecipare? Le parole hanno un senso, quando indicano un'azione, hanno un senso. Partecipare non è andare lì, guardare, dire... partecipare alla stesura di quella lettera, la stesura segue un ragionamento, il ragionamento segue la valutazione, la valutazione ha un oggetto, quale era l'oggetto? Quale era la valutazione? E poi, "io avevo coordinato e partecipato alla stesura per gli argomenti che erano di mia competenza" anche qui, che vuol dire coordinare? Ordinare insieme, stare insieme a qualcun altro, per ottenere un risultato. Quindi i Generali Tascio e Melillo, scrivono la lettera, in relazione a ciò che era stato detto ovviamente dal Generale Ferri, d'intesa con il Generale Bartolucci, valutando loro la situazione, in prima battuta, in funzione... è questo importante, loro la valutano in funzione di cosa dire e a chi. Il Generale Ferri... poiché l'unico che può parlare col Ministro,

ricordiamoci, principio gerarchico, legge del '65, è il Generale Bartolucci e vediamo la dichiarazione del Generale Ferri sul punto all'udienza del 20 giugno 2003, all'incirca a pagina quaranta, invia la lettera Stato Maggiore Difesa, Gabinetto del Ministro e tre giorni dopo la stessa lettera, a firma del Generale Tascio, va dal Dottor Santacroce e i curiosi sono sistemati. A questo punto ci avviamo verso la chiusura di questo discorso e sono necessarie alcune precisazioni. Voi ricorderete perché l'ho letto, il testo dell'art. 1 della Legge 12 novembre '55, 1137, il possesso è eminente dei requisiti morali di carattere... attenzione, intellettuali, di cultura, professionali per le funzioni di alto comando da esercitare e converrete con me che tutti gli imputati avevano certamente una eminente, ovvero altissima competenza professionale per ispezionare e analizzare la situazione che si era creata, con la loro specifica professionalità e per venire quindi ad una sintetica conclusione su quelli che erano stati o avrebbero potuto essere stati tutti i possibili scenari anche quelli ipotetici, al momento del disastro. Gli imputati erano



altissimi professionisti abituati a fare le analisi degli scenari, non fosse altro per determinare piani economici, programmatici, operativi della forza armata. Se la forza armata, come Vi è anche stato detto, deve tenere conto i possibili scenari futuri del possibile avversario, deve abituarsi a valutare analiticamente e trarre sinteticamente delle conclusioni, deve però, essendo questa forza armata inserita in un contesto di alleanza, valutare i compiti di quella... di se stessa, inserita in un'alleanza, pianificare quindi da qui a cinque anni, considerata l'obsolescenza di velivoli in forza a questo o a quello o a tutti i reparti, avrò bisogno di un certo numero di aerei da Caccia, di un certo numero di trasporti, di un certo numero di elicotteri, con queste, queste e queste altre caratteristiche, perché l'avversario mi sta sviluppando e fra x anni avrà a disposizione certi strumenti bellici a cui io mi devo rapportare, avendo dei budget devo pianificare. Persone abituate a fare questo lavoro, ma anche persone che sapevano quale erano i loro doveri di Ufficiali. Non ho detto una cosa, la ricordo, la butto là, poi i Signori

Giudici togati diranno qual è il suo significato, ignorantia legit non excusat. Sapevano quali erano i doveri, non alcuni, tutti i doveri e non potevano non saperli e dovevano saperli e comunque se non li sapevano peggio per loro perché ignorantia legit non excusat. Ma sono sicuro che li conoscevano bene, perché erano Ufficiali al vertice e erano in relazione a certi doveri, dipendenti dall'Autorità di Governo, in forza del giuramento di fedeltà alle istituzioni. Avevano la possibilità quindi, possedendone i dati necessari e gli strumenti intellettuali, di constatare e riferire che era ipotizzabile, ipotizzabile, uno scenario, quanto meno di interferenza, di aerei non nazionali sul velivolo distrutto, con il suo carico umano e questo con la tempestività e la precisione necessarie e doverose a fronte della morte di ottantuno italiani e a questo punto di un altro elemento importante, dell'avvenuto compimento del delitto, probabile, delitto di strage. Ignorantia legit non excusat. Era stata... si era verificato un fatto che poteva costituire strage e quindi avevano il dovere di riferire con completezza sulle cause certe o possibili del disastro,

uguale strage. Dice, "ma la competenza, le indagini non era dello Stato Maggiore, non era...", di fronte a un reato di questa portata non c'è competenza che tenga, altrimenti si riduce la forza armata, non ad una qualunque amministrazione dello Stato, ma a una amministrazione burocratica di una banca privata o di altre cose e non è così e non è stato così e non voglio credere che sia stato così. Avevano conoscenza comunque dei tracciati radar o hanno avuto conoscenza dei tracciati radar, o prima o poi e comunque nel periodo interessato dalla commissione del reato dei tracciati, dei radar di... dei tracciati Radar di Ciampino, in cui figuravano i tre plots anomali, che non potevano non essere ricollegati a velivoli sconosciuti, come poi riconosciuto dalla Commissione Luzzatti, che non a caso aveva formulato ipotesi di esplosione e collisione. Ma come, la Commissione può ipotizzare, io uso questo verbo appositamente e con convinzione, a noi non interessa sapere, non deve interessare sapere quale è stata la causa, ai fini della decisione è importante sapere se era possibile ipotizzare e cosa era possibile ipotizzare e con quale serietà era

possibile ipotizzare. Se ha ipotizzato la Commissione Luzzatti, potevano ipotizzare i quattro imputati, sulla base dei dati in loro possesso. Si noti che poco prima o in concomitanza delle lettere del 20 e 23 dicembre, avevano avuto notizia delle ipotesi della Commissione Luzzatti, mai è pervenuta all'Autorità di Governo, sovraordinata, una qualche rettifica di quanto contenuto nella lettera, voglio dire... dice "ma la Commissione Luzzatti, noi l'abbiamo letta intorno al 23 dicembre, non l'abbiamo approfondita, è partita la lettera". Bene e poi? E poi? Qualcuno vi fa l'ipotesi che... silenzio. E un'altra annotazione brevissima per incidenza, così. Il Generale Ferri e gli altri imputati dicono: "noi abbiamo fatto quella lettera allo Stato Maggiore, al Gabinetto, alla Magistratura, perché erano necessarie precisazioni sulla stampa". Io non lo so se si poteva fare, ma se era necessario fare precisazioni sulla stampa, dichiarazioni a chiarimento, l'ufficio competente di forza armata, su disposizioni di Capo e Sottocapo, non poteva fare precisazioni? Sento, che si dice "no, probabilmente non potevano farlo autonomamente",

ma una cosa, è fare precisazioni o richiedere l'autorizzazione all'organo sovraordinato di fare precisazioni e un'altra cosa è approfondire quelle indagini che sarebbero state necessarie, ovviamente secondo il mio punto di vista, che non è certamente il punto di vista dei colleghi del collegio di difesa degli imputati. Però è un'annotazione, cosa fa lo Stato Maggiore, cosa fanno i quattro imputati, poi Vi diremo questo... cosa fanno, cosa significa per questa Parte Civile. Inviano le lettere del 20 e del 23. Attenzione in questa lettera non solo si omette l'ipotesi dell'interferenza, ma la si esclude. Una cosa è, non fare, non esplicitare una ipotesi perché forse si pensa che non sia serio, formularla, un'altra cosa è escluderla, per escludere io mi devo preventivamente immaginare l'ipotesi, devo costruirla e poi dire per una serie di motivi, no. Nonostante ci sia stata la scomparsa di ottantuno italiani, no. Nonostante questo sia un reato non lo approfondisco, nonostante questo sia il delitto di strage, non ritengo necessario andare a fondo. Mi permetto di ricordare quelle due immaginarie lettere, quei due immaginari punti di situazione che ho letto

all'inizio. Quindi si dà ad opera dei quattro imputati, all'organo governativo, una certezza negativa e questa certezza negativa ha impedito al Governo, di attivarsi. Che hanno detto. Hanno detto "beh, è stata una disgrazia, è stata una disgrazia per cause sconosciute, è certo che la causa del disastro non può essere stata causata da aerei di nessun genere, visto che aerei non c'erano". Certezza negativa. Il Ministro della Difesa non ha potuto far altro che stare zitto perché le informazioni, gli venivano seppur a firma del Sottocapo, dal Capo di Stato Maggiore, elaborata, pensata e redatta dal Capo del Secondo e del Terzo Reparto. La notizia gli veniva dal Capo di Stato Maggiore che era il suo diretto, sicuro, espertissimo, fedele, unico, alto consulente in materia aeronautica. Almeno così si desume dagli art. 8 e 15 del D.P.R. 18 novembre 1967 n. 1477 da me prima citati e letti. E così la pietra tombale, schiaccia, ventitre anni fa ogni minima possibilità, ove mai ce ne fosse stata, di accertare la verità, sulla strage di ottantuno, nostri e loro concittadini, a causa del comportamento, questo secondo l'imputazione, questo secondo questa Parte Civile, del

comportamento dei quattro imputati. Ma e lo ribadisco, in questa sede non interessa e non può interessare sapere che c'è stata o non c'è stata la cessione, la distruzione della possibilità di accertare la verità, perché oggetto di questo giudizio è esclusivamente di accertare, se quattro Ufficiali dell'Aeronautica Militare Italiana hanno commesso il delitto di alto tradimento, per aver omesso di porre gli organi governativi in condizione di esercitare le loro attribuzioni. Però una domanda c'è, perché questo comportamento? Qual è il movente? Perché questo art. 77, questo tradimento con cui gli imputati si sono, ad avviso di questa Parte Civile, posti al di fuori della loro forza armata, provocandone per di più il discredito. Domanda quella sul movente che è irrilevante, sicuramente ai fini di riconoscimento di responsabilità come altri già hanno detto, ma che comunque occorre porsi, intanto escludo quella della paura, che pure è stata avanzata, di perdere la macchina o altri status simbol o di vedere stroncata la carriera perché, con tutto il rispetto per questa prospettiva, devo dire sinceramente che l'unico aggettivo è che questa è una ipotesi

risibile, se è vero come è vero e come è stato detto che nessuno dei quattro imputati era in vendita. È stato detto, io non mi sarei mai sognato nemmeno di accennare una ipotesi del genere, ma è stato detto, figuriamoci, se non erano in vendita se rischiava... volevano... a persone di questo genere come il Generale Bartolucci e Generale Ferri dopo quaranta anni circa della loro vita, spesa in Aeronautica e già arrivati al vertici o come i Generali Tascio e Melillo che se stavano dove stavano erano sicuramente già Ufficiali lanciati prossimi al vertice. Una qualche attendibilità invece, ce l'ha l'ipotesi del mantenimento del buon nome dell'Aeronautica e del suo onore, lo spirito di corpo è importantissimo, lo spirito di corpo maturato dopo una vita in forza armata anche se male interpretato può dare anche questi frutti, lo spirito di corpo è quello che lega gli appartenenti a una forza armata, a un corpo, anche civile. Senza di esso quel corpo non può sopravvivere, non può tramandare le sue tradizioni, può anche essere male interpretato. Però anche questa ipotesi non mi sembra gran che attendibile, gran che attendibile da sola, mentre



più attendibile mi sembra, quella anche fatta, della finalità del mantenimento della nazione degli organi di Governo in uno stato di tranquillità e di cordialità con... di rapporti con gli alleati. Mi spiego. Occorre riportarsi allo scenario geo-strategico e politico di quei tempi. L'Unione Sovietica si mostrava prepotentemente presente, in misura crescente, in Mediterraneo, minacciando quell'aerea strategicamente importantissima, sia dal punto di vista vitale dell'accesso alle fonti di approvvigionamenti di petrolio, sia dal punto di vista più prettamente bellico e in quel periodo, che oltre ai consueti pescherecci spia, navi da guerra e sommergibili nucleari sovietici, erano sempre più presenti in Mediterraneo. Una zona delicatissima in cui l'Unione Sovietica aveva consolidato ottimi rapporti con i Paesi della sponda africana tanto da avere installato in Libia e in Siria basi aeronavali, in quel periodo nasce il problema dei missili Cruise e Pershing, ritenuti necessari dagli Stati Uniti e dalla N.A.T.O. per il contenimento dell'espansionismo sovietico ormai indubitabile con la minaccia di possibili ritorsioni nucleari capaci di colpire

con precisione numerosi obiettivi in Unione Sovietica e nei Paesi del Patto di Varsavia. Il problema dell'istallazione di questi missili provocava accese discussioni e manifestazioni in tutti i Paesi europei ed in particolare in Italia. Cosa avrebbe potuto provocare la notizia anche solo ipotetica di responsabilità statunitensi o alleate per la "Strage di Ustica"? Quale sarebbe stata la tenuta del Governo alle manifestazioni popolari antiamericane già consistenti, quali le reazioni del Governo? Era probabile una crisi più o meno profonda con gli Stati Uniti con gli alleati della N.A.T.O. con il rischio di vedere, ecco, con il rischio di vedere gravemente compromesse a seguito di questa crisi di veder messa in forse le possibilità di difesa nazionale, indiscutibili, indiscutibili! Ma questa era una valutazione in relazione alle iniziative da prendere sul caso di Ustica che ferma la libertà di pensiero di chi si trovava a farle, di chiunque era comunque rimessa in via esclusiva per l'adozione delle iniziative e l'Autorità di Governo e invece non solo i quattro imputati, è una ipotesi sul movente, ritengono di poter compiere queste valutazioni sicuramente a

loro consentita ma si attivano per impedire al Ministro che il ministro possa farle inviandogli la lettera del 20 e cioè non dando al Ministro l'informazione, tra virgolette, pericolosa, contatti del Capo di Stato Maggiore o del Sottocapo con alleati, preghiera o invito degli Stati Uniti o della N.A.T.O. a tenere sotto silenzio notizie pericolose, paura di vedere compromesse le prospettive di miglioramento dello strumento difensivo nazionale, amor di patria male inteso, perché, quale è il movente? Noi non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai, però è un'ipotesi, l'onore della Forza Armata, il problema della sicurezza noi non lo sappiamo, l'unica cosa certa è la sottrazione delle informazioni alla possibilità valutativa del Governo e cioè l'attentato agli organi di Governo che commesso da quattro militari è alto tradimento, commesso da quattro militari in concorso tra loro, questa è l'imputazione. E si pone la questione del concorso, richiamo innanzi tutto perché fondamentale, e mi avvio alla conclusione, il processo di canalizzazione e indirizzo delle informazioni in precisa esecuzione del principio gerarchico e delle

regole rigide di disciplina militare, le informazioni non potevano, quelle che voi avete sentito da tutti i colleghi e quelle che io oggi ho ricordato tanto per ricostruire e portare alla vostra attenzione, il meccanismo logico di valutazione dei dati processuali, non potevano tutte queste informazioni procedere nei canali esattamente individuati dalle regole della disciplina militare, quindi il problema del concorso, il concerto che c'è stato tra i quattro Ufficiali. Se è vero che il reato è commettere un fatto diretto ad impedire al Governo l'esercizio delle sue attribuzioni, sicuramente la prova documentale che ciò sia avvenuto è secondo i miei presupposti e la mia interpretazione sicuramente dei dati processuali è la lettera a firma del Generale Ferri a assieme alle dichiarazioni dei quattro imputati che richiamo, Generale Bartolucci 17 giugno 2003, Generale Ferri 20 giugno 2003, Generale Melillo 8 luglio 2003, Generale Tascio 19 settembre 2003. Gli imputati conoscevano cosa era avvenuto e una serie di dati certi e anche incerti, avevano la capacità e la possibilità strettamente dipendente dalla loro capacità di valutare e a conoscenza dei loro

doveri precisi di riferire, invece dopo avere valutato tra loro di essersi coordinati tra loro, il testo della lettera dopo avere valutato il da farsi hanno proceduto ciascuno con il suo apporto professionale e personale a conoscenza di ciò che avevano pensato di fare gli altri, hanno proceduto ciascuno con il suo apporto alla redazione della lettera nella quale hanno scritto in parte mezze verità, in parte omesso di riportare ipotesi che pur si erano presentate alla loro responsabile ed esperta capacità di valutazione ed in parte affermando il falso. Affermo mia opinione, lettera concertata e redatta insieme, quindi concorso tra tutti, nessuno escluso. Però e mi avvio sempre di più alla conclusione devo aggiungere delle considerazioni conclusive sulla valutazione giuridica relativa a questa compartecipazione, è certo in ogni caso ed è questa la tesi principale che per quanto ho detto finora si debba ritenere sussistente il concorso tra i quattro, però sicuramente c'è stato concorso tra Capo e Sottocapo, il Sottocapo non può parlare o scrivere a nome dell'Aeronautica se il Capo non è d'accordo, il Sottocapo firma perché il Capo è

d'accordo, perché hanno parlato insieme e firmando il Sottocapo si assume la sua responsabilità. Se poi, attenzione, e questa è una ipotesi, ipotesi assolutamente subordinata, si dovesse ritenere incerto il concorso dei Generali Melillo e Tascio, per avere eseguito ordini superiori, ma ribadisco che la dichiarata concertazione, la dichiarata concertazione tra i quattro deve escludere questa incertezza, ebbene, questi due ufficiali dovrebbero comunque essere ritenuti responsabili essi stessi a titolo individuale di alto tradimento ai sensi degli artt. 138 codice penale militare di pace e/o art. 40 del codice penale. L'art. 138 all'interno di una sezione che ha questo titolo, della violazione di speciali doveri, di speciali doveri, inerenti alla qualità militare, 138, omesso impedimento di reati militari, e così recita questa norma, "ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'art. 40 del codice penale, il militare che per timore di un pericolo o altro non scusabile motivo non usa ogni mezzo possibile - ogni mezzo possibile - per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, è punito...",

eccetera eccetera, è punito? Sento che c'è una curiosità, ma volevo... **VOCI:** (in sottofondo).

**AVV. P.C. DE FIGUEIREDO:** "...è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione o quella - è stata rivista poi questa legge il testo che ho - negli altri casi con la pena stabilita per il reato diminuita dalla metà a due terzi; se il colpevole è il più elevato in grado o a parità di grado superiore in comando...", eccetera eccetera, poi c'è anche l'art. 40, perché Melillo, i Generali Melillo e Tascio, ipotesi subordinata, ipotesi subordinata, sarebbero comunque responsabili? La norma impone l'utilizzo di ogni mezzo possibile, allora, primo erano a conoscenza delle intenzioni del Capo e del Sottocapo e Tascio lo ha dichiarato, avevano avuto istruzioni di predisporre la lettera indubbiamente diretta a creare, a dare una certezza negativa al Governo e così impedirgli l'esercizio delle sue funzioni. L'articolo... se andiamo a vedere gli artt. 4... l'art. 4 quinto comma della legge 382 del '78, "il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato ha il

dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori". Era chiaro che questo fosse un ordine rivolto contro le istituzioni, il Governo, allora c'era il dovere di non eseguire e di informare, ai sensi dell'art. 138 noto che si stava commettendo il fatto di reato previsto dall'art. 77 reato contro la fedeltà, c'era il rifiuto, doveva esserci il rifiuto di eseguire l'ordine e di informare il superiore gerarchico, si dice: "ma non c'era il superiore gerarchico, perché era il Capo, era Sottocapo" no! Beh, il superiore gerarchico in quel caso era il Ministro della Difesa, che si trovava ad essere immediatamente al di sopra di Capo e Sottocapo, in quel caso S.M.D. Stato Maggiore Difesa, non era il superiore gerarchico. L'adempimento del dovere loro imposto dall'art. 4, quinto comma della legge 382 del '78 era senz'altro il mezzo possibile da utilizzare secondo la previsione dell'art. 138. Questo non è stato fatto e quindi le conseguenze ove dovesse essere escluso il concorso, ipotesi che io comunque escludo, quella del 138 perché è certo il concorso in relazione alla compartecipazione, al flusso delle informazioni, all'elaborazione delle



informazioni, alla partecipazione e alla valutazione, ma comunque identico risultato ci sarebbe per l'art. 40 del codice penale, il quale dice che non impedire un evento, dannoso o pericoloso al primo comma, che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, sicuramente avevano l'obbligo giuridico di impedirlo, l'evento è sicuramente evento pericoloso, la conoscenza e la valutazione della possibile lesione del bene protetto, l'evento pericoloso, vanno qui incentrate sulla conoscenza dell'attività pericolosa e Melillo, il Generale Melillo e il Generale Tascio erano venuti a conoscenza della pericolosità di quella lettera perché toglieva la possibilità ed era diretta ad impedire l'informazione, quindi diretta a creare quello stato di pericolo, quella lesione, che è nelle previsioni dell'art. 289 e quindi avrebbero come prima detto, dovuto rifiutarsi di eseguire l'ordine e di informare il superiore gerarchico, come detto prima, che è il Ministro, così avrebbero potuto impedire la messa in pericolo dell'esercizio delle attribuzioni governative svelando al Ministro come loro dovere, il rispetto per il proprio Comandante non se è

spinto fino a coprire eventuali sbagli costituenti, volontari o no, costituenti il reato. Quindi e concludo veramente, io ritengo che con il buon senso e con la logica si debba ritenere sussistente il reato di alto tradimento così come disegnato nell'imputazione con la continuazione e con l'aggravante del concorso, perché una forza armata non è fatta di individui che agiscono con leggerezza. I vertici di una Forza Armata hanno un'altissima preparazione che va da una preparazione più prettamente militare ad una preparazione che spazia in campo politico, in campo economico e finanziario, perché la Forza Armata, una Forza Armata è uno strumento ad alta complessità in cui gli appartenenti salvo eccezioni sicuramente rispondono ed obbediscono alle regole interne, passano come è previsto che facciano le informazioni che è doveroso informare, perché altrimenti il loro capo che sia Comandante di un plotone o di una compagnia o di un reggimento o di una nave da guerra o di una formazione di navi o di uno stormo o del Secondo Reparto o del Terzo Reparto o dello Stato Maggiore nel suo complesso, altrimenti non funzionerebbero e ciascuno dei componenti lo sa

ed è abituato a farlo ed è abituato a farlo perché se ciò non lo facesse con abitudine in tempo di guerra ne andrebbe della vita sua e del reparto e salendo di reparti più complessi della Forza Armata della Nazione. Quindi le informazioni salgono e al vertice in quel cervello, nel suo complesso vengono valutate ciascuno con il suo apporto e con la conoscenza che ha dei singoli dettagli del fatto per portarli all'incastro nella valutazione con gli altri per l'assunzione di decisioni per la prospettazione delle possibili decisioni per poi poter generare dopo un punto di situazione complesso, collettivo, la scelta, non voglio fare una disquisizione teorica sul concorso, perché offenderei i Signori Magistrati togati, ma ritengo che qui ci sia stato il concorso per tutte le ragioni che io ho ora sinteticamente esposto e per quelle che ho detto prima. Confesso che concludere, concludere per l'alto tradimento a carico e confesso con sincerità di fronte a questa Corte e di fronte agli imputati, che concludere per l'alto tradimento a carico di quattro generali di squadra aerea dell'Aeronautica Militare è per me, per varie

ragioni e comunque perché da trent'anni nell'Avvocatura dello Stato causa di profondo disagio e amarezza, per il reato, per il grado, per la funzione svolta, per il servizio onorevolmente prestato alla azione prima di allora, per l'età degli imputati. Tuttavia la convinzione profonda e sofferta della responsabilità degli imputati stessi mi conforta nell'assolvimento puntuale del mio dovere di Avvocato dello Stato e mi spinge ad esortare, seppure con amarezza, se mi è consentito, codesta Corte ha non deviare attesa l'estrema gravità del reato da una linea di serena ma severa considerazione degli atti processuali. Alla luce delle norme e dei principi del codice penale e militare di pace e delle norme sulla disciplina militare, è un reato militare! Per questi motivi le Parti Civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa in persona dei rispettivi Ministri in Carica richiamando in toto gli atti di costituzione ed integrazione di Parte Civile chiede accogliersi le seguenti conclusioni: voglia codesta Corte riconoscere la penale responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e quindi sentirli condannare e

quindi condannarli alle pene che risulteranno di giustizia, condannarli in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle amministrazioni in conseguenza dei reati per un importo non inferiore a euro 25.000.000 (venticinquemilioni), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché condannarli tra loro al pagamento di spese e onorari del presente giudizio che si chiedono nella forfetaria misura di euro 50.000 (cinquantamila) oltre al pagamento delle spese processuali ivi comprese quelle relative al recupero del relitto dell'aereo DC9 "Itavia" pari a lire 27.773.296.950 (ventisette miliardi settecentosettantatre milioni duecentonovantasei mila novecentocinquanta) lire previa conversione in euro e con gli interessi legali ad esse afferenti. Presidente ho finito! **PRESIDENTE:** la Corte rinvia all'udienza del 27 novembre ore 9:30 invitando gli imputati a ricomparire senza altro avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla  
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a  
r.l. ROMA - ed è composta di nn. 100 pagine.

**per O.F.T.  
Natale PIZZO**